Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 257 del 4 novembre 2009 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 novembre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 199

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Deliberazioni ARG/elt nn. 115/09, 120/09, 130/09; ARG/gas nn. 116/09, 118,/09, 119/09, 131/09; VIS n. 80/09; ARG/com n. 113/09; EEN n. 17/09.
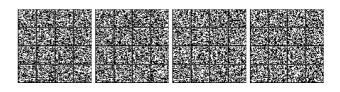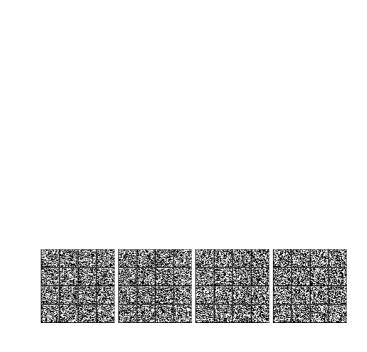
SOMMARIO

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 17 agosto 2009.

Misure per la promozione della concorrenza nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica in Sardegna. (Deliberazione ARG/elt 115/09).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS

Nella riunione del 17 agosto 2009

Visti:

- gli articoli 1 e 2, commi 12, lettere c) e h) e 20, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- l'articolo 30, comma 9, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09)
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico in data 17 agosto 2009 (prot. Autorità n. 0047189/A in data 17 agosto 2009) contenente gli indirizzi di cui all'articolo 30, comma 9 della legge 99/09 (di seguito: indirizzi MSE);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 febbraio 2005, n. 19/05 (di seguito: Indagine conoscitiva sullo stato della liberalizzazione del settore dell'energia elettrica);
- la deliberazione dell'Autorità 7 ottobre 2005, n. 212/05;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la lettera della società Terna S.p.a (di seguito: Terna) in data 28 luglio 2009 (prot. Autorità n. 0044390/A in data 31 luglio 2009) (di seguito: lettera 28 luglio 2009).

Considerato che:

- l'articolo 30, comma 9, della legge 99/09 prevede che, al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato elettrico nella regione Sardegna, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico, adotta misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella medesima regione mediante l'individuazione di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale sino alla completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale;
- la cessione di capacità produttiva virtuale (di seguito: VPP o Virtual Power Plant) è uno strumento comunemente utilizzato nel settore per la promozione della concorrenza nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica attraverso la riduzione dell'interesse degli operatori che detengono potere di mercato ad esercitarlo nei mercati a pronti ed a termine;

- la cessione di VPP da un lato rende parte dei ricavi dell'operatore non correlata ai prezzi di Borsa, sterilizzando di conseguenza l'interesse del cedente, relativamente alla quantità contrattuale, a presentare offerte in Borsa con prezzi superiori al proprio costo variabile di produzione o, se superiore, al cd. corrispettivo di esercizio o strike price e, dall'altro, riduce sensibilmente la capacità dell'operatore di determinare in maniera unilaterale il prezzo dell'energia elettrica offerta nelle negoziazioni a termine se limitate alla domanda fisica attesa, oltre a ridurre l'interesse dell'operatore a sostenere i prezzi nei mercati a termine finanziari, sempre assumendo che successivamente alla cessione dei VPP l'operatore non abbia nuovamente aumentato la propria esposizione di portafoglio;
- l'esito atteso dalla cessione dei VPP è quindi che i prezzi che caratterizzano i mercati all'ingrosso cui i VPP si riferiscono tendano ai costi variabili che nelle diverse ore caratterizzano gli impianti con costi variabili maggiori tra quelli chiamati a produrre per servire la domanda al minimo costo; ovvero, nel caso di mercati ad asta a prezzo uniforme, ai prezzi che risulterebbero qualora i produttori offrissero la propria produzione a prezzi non superiori ai propri costi variabili;
- gli indirizzi del MSE prevedono che le misure adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 30, comma 9, della legge 99/09 debbano prevedere che:
  - l'obbligo di cessione di capacità produttiva virtuale sia posto in capo ai principali produttori di energia elettrica in Sardegna per quantità definite in ragione del potere di mercato detenuto da ciascuno di questi;
  - l'Autorità possa prevedere dei premi di riserva, anche articolati per tecnologie produttive, al di sotto dei quali la cessione può non aver luogo;
  - la capacità produttiva virtuale oggetto di cessione non sia inferiore alla capacità necessaria a soddisfare su base annuale il 25% della domanda di energia elettrica in Sardegna;
  - la durata del programma di cessione di capacità produttiva virtuale sia, anche in ragione del tempo necessario affinché le infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale divengano pienamente e stabilmente operative, pari a 5 anni e che, per tener conto delle possibili modificazioni nel tempo della struttura e delle condizioni di mercato, sia opportuno prevedere che solo una parte di detta capacità sia offerta attraverso contratti di durata quinquennale;
  - i parametri economici che caratterizzeranno la cessione della capacità produttiva virtuale siano definiti così da consentire all'acquirente di detta capacità di ottenere, a fronte dei corrispettivi da riconoscere al cedente, una copertura rispetto al prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso rilevante per gli operatori che svolgono attività di vendita ai clienti finali in Sardegna;
  - la cessione della capacità produttiva virtuale abbia luogo tramite procedure concorsuali non discriminatorie cui possano partecipare tutti gli operatori del mercato che, anche indirettamente, esercitino attività di vendita ai clienti finali;
- ai sensi dell'Indagine conoscitiva sullo stato della liberalizzazione del settore dell'energia elettrica la Sardegna costituisce un mercato geografico rilevante per la compravendita all'ingrosso di energia elettrica.

Considerato, inoltre, che, sulla base delle informazioni trasmesse da Terna con la lettera 28 luglio 2009:

- i due principali produttori di energia elettrica in Sardegna, Enel Produzione S.p.A. ed E.ON Energy Trading S.p.A, sono i soli produttori che detengono un significativo potere di mercato nella medesima zona;
- il potere di mercato detenuto da un produttore di energia elettrica in un mercato rilevante è direttamente proporzionale alla quota della capacità produttiva nella disponibilità del medesimo produttore in detto mercato;
- la somma dei valori delle potenze nominali massime degli impianti di produzione nella disponibilità di Enel Produzione S.p.A. e localizzate nella zona Sardegna è, alla data odierna, pari a 1'395 MW;
- la somma dei valori delle potenze nominali massime degli impianti di produzione nella disponibilità di E.ON Energy Trading S.p.A. e localizzate nella zona Sardegna è, alla data odierna, pari a 935 MW;
- il fabbisogno di energia elettrica nella zona Sardegna è stimabile in circa 13 TWh, cui corrisponde un valore di fabbisogno medio pari a circa 1'500 MW; e che, conseguentemente, è necessaria e sufficiente una capacità produttiva di 375 MW per soddisfare il 25% del fabbisogno medio annuo della zona Sardegna;
- in ragione della progressiva entrata in esercizio del nuova interconnessione con la rete nazionale - il SAPEI - a partire dal prossimo anno la somma dei valori assunti dall'assoluta indispensabilità nella zona Sardegna di ENEL Produzione S.p.A. ed E.ON Energy Trading S.p.A. è prossima o inferiore alla quantità di capacità produttiva necessaria per soddisfare il 25% del fabbisogno medio annuo della zona Sardegna, se si trascurano al più le prime 100 ore nella curva di durata della pivotalità.

Considerato, infine, che:

- l'obbligo di cessione di VPP è tanto più efficace nel ridurre l'interesse del cedente ad esercitare il proprio potere di mercato quanto più basso è il prezzo di esercizio definito nel contratto di cessione che deve essere sottratto dal prezzo di mercato per determinare la differenza (positiva) che il cedente deve riconoscere all'acquirente del VPP in cambio del premio;
- il prezzo di esercizio non dovrebbe essere inferiore ai costi variabili che caratterizzano gli impianti nella disponibilità del soggetto cedente, al fine di dare maggiori certezze al medesimo soggetto rispetto al valore netto derivante dalla cessione dei i VPP.

Ritenuto opportuno che:

- l'Autorità determini il prezzo di esercizio con riferimento ai costi variabili più bassi tra quelli che caratterizzano gli impianti nella disponibilità dei soggetti obbligati e localizzati in Sardegna, salvo consentire ai medesimi soggetti la possibilità di scegliere che il prezzo di esercizio della capacità virtuale sia posto pari a 0 (zero);

- al fine di quanto previsto al precedente alinea, l'Autorità acquisisca da Enel Produzione S.p.A. e da E.ON Energy Trading S.p.A. tutti gli elementi necessari a determinare il prezzo di esercizio con riferimento ai costi variabili più bassi tra quelli che caratterizzano gli impianti nella disponibilità dei medesimi soggetti e localizzati in Sardegna

DELIBERA

1. di approvare il seguente provvedimento:

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, come successivamente integrato e modificato, nonché le seguenti:

- **assegnatario di capacità produttiva virtuale** è un soggetto selezionato come controparte per la stipula di un contratto per l'assegnazione di capacità produttiva virtuale in esito alle procedure concorsuali definite ai sensi del presente provvedimento;
- **Enel** è la società Enel Produzione S.p.a, o suoi aventi causa quali cessionari di capacità produttiva successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- **E.ON** è la società E.ON Energy Trading S.p.a, o suoi aventi causa quali cessionari di capacità produttiva successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- **mercato all'ingrosso dell'energia elettrica** è l'insieme delle negoziazioni di energia elettrica che si svolgono sia nel MGP e nel mercato di aggiustamento, che al di fuori dei predetti mercati organizzati;
- **MGP** è il mercato del giorno prima gestito dal Gestore del mercato elettrico S.p.a.
- **operatore cedente capacità produttiva virtuale** è uno dei due soggetti, Enel o E.ON, su cui è posto l'obbligo di cessione di capacità produttiva virtuale;
- **operatore non riconducibile ad Enel e ad E.ON** è un operatore per il quale non sussiste alcun rapporto di controllo o collegamento con Enel e/o con E.ON sussumibile in una delle fattispecie declinate nell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- **premio di riserva** è il valore del premio offerto al di sotto del quale un operatore cedente capacità produttiva virtuale può scegliere di essere sollevato dal concludere il contratto di cessione di capacità produttiva virtuale;
- **prezzo di riferimento** è il prezzo riconosciuto alle offerte di acquisto di energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima con riferimento a unità di consumo di clienti finali localizzati nella zona Sardegna;
- **zona Sardegna** è la zona geografica di cui all'Allegato A24 al Codice di Rete di Terna.

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2

Oggetto e finalità

2.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni che incidono sulla struttura dell'offerta di energia elettrica nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica per gli anni dal 2010 al 2014 compresi.

2.2 Il presente provvedimento persegue la finalità di:

a) promuovere la concorrenza e l'efficienza nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica;
b) promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori.

TITOLO 2

CESSIONE DI CAPACITA' PRODUTTIVA VIRTUALE

Articolo 3

Contratti di cessione di capacità produttiva virtuale

3.1 Ciascun operatore cedente capacità produttiva virtuale è tenuto a concludere, nei termini e con le modalità previste al presente provvedimento, contratti di cessione di capacità produttiva virtuale con controparti selezionate attraverso procedure concorsuali definite nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 5 per quantità almeno pari a quelle definite ai sensi del comma 3.6.

3.2 I contratti di cessione di cui al comma 3.1 possono avere durata annuale o quinquennale. I contratti di cessione con durata quinquennale devono riguardare il periodo compreso tra l'1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2014. I contratti di cessione con durata annuale devono riguardare il periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono.

3.3 Ciascun operatore cedente capacità produttiva virtuale definisce, in sede di prima applicazione entro il 30 settembre 2009, e, successivamente, entro il 10 settembre di ciascun anno fino al 2013 (compreso) uno o più schemi di contratto di cessione di capacità produttiva virtuale ed uno schema di regolamento d'asta per la stipula dei medesimi contratti nell'osservanza dei criteri di cui al presente Titolo e li comunica agli uffici dell'Autorità, dandone evidenza pubblica sul proprio sito internet.

3.4 In sede di prima applicazione, entro il 30 settembre 2009 ciascun operatore cedente capacità produttiva virtuale definisce la quota della quantità di capacità produttiva virtuale di cui al comma 3.6 che sarà ceduta con contratti di cessione con durata quinquennale. Tale quota non potrà comunque essere inferiore al 10%.

3.5 Le procedure concorsuali per l'assegnazione dei contratti di cessione di cui al comma 3.1 devono concludersi entro il 30 ottobre dell'anno precedente quello cui

i medesimi contratti si riferiscono e, con riferimento ai contratti di cessione con durata quinquennale, entro il 30 ottobre 2009.

3.6 La quantità di capacità produttiva virtuale che deve complessivamente essere ceduta con riferimento a ciascun anno tra il 2010 ed il 2014 compresi, come somma delle cessioni oggetto di contratti di durata quinquennale ed annuale, è pari a:

a) 150 MW con riferimento ad E.ON;
b) 225 MW con riferimento ad Enel.

Articolo 4
Condizioni generali dei contratti di cessione di capacità produttiva virtuale

4.1 In conseguenza di atti o negozi giuridici che comportino la cessione della proprietà o della disponibilità di capacità produttiva localizzata in Sardegna da parte di un operatore cedente capacità produttiva virtuale, l'avente causa può subentrare, in tutto o in parte, nei diritti e obblighi dedotti nei contratti di cessione di capacità produttiva virtuale, previa approvazione dell'Autorità.

4.2 L'autorizzazione di cui al comma 4.1 è negata solo nel caso in cui, successivamente al subentro dell'avente causa nei diritti ed obblighi dedotti nei contratti di cessione di capacità produttiva virtuale, si registri un peggioramento delle condizioni concorrenziali nel mercato all'ingrosso dell'energia.

Articolo 5
Criteri di organizzazione e gestione della procedura concorsuale per l'assegnazione della capacità produttiva virtuale

5.1 La selezione delle controparti per la stipula dei contratti di cessione di capacità produttiva virtuale avviene nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 3.1, esclusivamente sulla base del premio offerto.

5.2 Qualora, nel caso dei contratti di cessione quinquennali, il premio sia costituito da una parte fissa e da una parte indicizzata, la selezione delle controparti di cui al comma 5.1 avviene esclusivamente sulla base dell'offerta presentata con riferimento alla parte del premio non indicizzata.

5.3 Qualora sia necessario selezionare le controparti tra soggetti che hanno presentato offerte con premi di pari importo, il criterio di selezione deve essere non discriminatorio.

5.4 Ciascun operatore cedente capacità produttiva virtuale ha il diritto di decidere, prima dell'avvio delle procedure concorsuali, di non procedere all'assegnazione della capacità produttiva virtuale per cui il premio offerto risulti inferiore al premio di riserva applicabile e approvato dall'Autorità ai sensi del comma 9.2. Nel caso in cui l'operatore cedente capacità produttiva virtuale intenda avvalersi di questa facoltà, né dà comunicazione ai partecipanti prima dell'avvio delle procedure concorsuali.

5.5 Ciascun operatore cedente capacità produttiva virtuale deve rendere noti ai potenziali partecipanti alle procedure concorsuali, al fine della formulazione delle loro offerte, almeno i seguenti elementi:

a) il prezzo di esercizio, ovvero i criteri univoci per la sua determinazione, relativo alla capacità virtuale oggetto di cessione;
b) l'ammontare della capacità produttiva virtuale oggetto di cessione nella procedura concorsuale;
c) se intenda o meno procedere all'assegnazione della capacità produttiva virtuale anche nel caso in cui il premio offerto risulti inferiore al relativo premio di riserva;
d) eventuali formule di indicizzazione che caratterizzino il premio nel caso dei contratti di cessione quinquennali;
e) i vincoli ed i criteri che i soggetti devono soddisfare per poter partecipare alle procedure concorsuali e le eventuali garanzie richieste;
f) lo schema di contratto di cessione.

Articolo 6
Diritti ed obblighi degli assegnatari

6.1 I contratti di cessione di cui al comma 3.1 prevedono che, per ogni MW di capacità produttiva virtuale oggetto del contratto, l'assegnatario di capacità produttiva virtuale riceva dal, se positiva, o versi al, se negativa, corrispondente operatore cedente capacità produttiva virtuale il valore assunto dalla differenza tra:

a) la somma dei prezzi di riferimento relativi a tutte le ore del mese in cui il prezzo di riferimento sia risultato superiore al prezzo di esercizio del contratto previsto per la medesima ora;
b) la somma de:
   i) la quota mensile del premio definito in esito alla procedura concorsuale, determinata dividendo il premio complessivo previsto per il contratto di cessione per il numero di mesi di durata del contratto medesimo;
   ii) la somma dei prezzi di esercizio del contratto relativi a tutte le ore del mese in cui il prezzo di riferimento sia risultato superiore al prezzo di esercizio del contratto previsto per la medesima ora.

Articolo 7
Requisiti minimi per la partecipazione alle procedure concorsuali

7.1 I partecipanti alle procedure concorsuali devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:

a) devono essere operatori di mercato che esercitano l'attività di vendita ai clienti finali anche indirettamente attraverso società alle stesse collegate e/o avvalendosi di agenti;

b) devono essere operatori non riconducibili ad Enel e non riconducibili ad E.ON.

Articolo 8
Prezzo di esercizio della capacità produttiva virtuale

8.1 Salvo quanto previsto al successivo comma 8.3, il prezzo di esercizio della capacità produttiva virtuale, ovvero i criteri univoci per la sua determinazione, è definito dall'Autorità con riferimento ai costi variabili che caratterizzano gli impianti con i minori costi variabili localizzati in Sardegna nella disponibilità dell'operatore cedente capacità produttiva virtuale.

8.2 Ciascun operatore cedente capacità produttiva virtuale invia entro il 1 luglio di ciascun anno una proposta motivata e dettagliata di quantificazione dei costi variabili di cui al precedente comma 8.1, con riferimento all'anno solare successivo. In sede di prima applicazione, detta proposta deve essere inviata entro il 10 settembre e contiene anche una quantificazione dei medesimi costi variabili con riferimento ai cinque anni solari successivi.

8.3 Entro 20 giorni dal termine di cui al comma 8.2, l'Autorità comunica a ciascun operatore cedente capacità produttiva virtuale il prezzo di esercizio, ovvero i criteri univoci per la sua determinazione, relativo alla capacità virtuale oggetto di cessione.

8.4 Ciascun operatore cedente capacità produttiva virtuale può comunque scegliere che il prezzo di esercizio della capacità virtuale sia posto pari a 0 (zero). Tale scelta deve essere esercitata e comunicata all'Autorità entro il medesimo termine di cui al comma 3.3.

Articolo 9
Determinazione del premio di riserva

9.1 Il premio di riserva è differenziato in ragione del prezzo di esercizio applicabile al contratto di cessione e, in particolare, è differenziato in ragione del fatto che l'operatore cedente la capacità produttiva virtuale decida che il prezzo di esercizio della capacità produttiva da cedere sia pari a quello comunicato dall'Autorità ai sensi del comma 8.3 oppure a 0 (zero).

9.2 La proposta di cui al comma 8.2 contiene anche una proposta di quantificazione dei premi di riserva, differenziati ai sensi del comma 9.1, per l'approvazione da parte dell'Autorità.

2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello sviluppo economico, ad Enel Produzione S.p.A e E.ON Energy Trading S.p.A.;
3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 17 agosto 2009

Il presidente: ORTIS

09A12476

DELIBERAZIONE 4 settembre 2009.

Disposizioni per la compensazione degli oneri a carico dell'Acquirente Unico a seguito della decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 gennaio 2006, n. 2962. (Deliberazione ARG/elt 120/09).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS

Nella riunione del 4 settembre 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, concernente l'assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte dell'Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 29 gennaio 2004, recante modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2004, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (di seguito: decreto ministeriale 29 gennaio 2004);
- gli indirizzi del Ministro delle Attività Produttive del 30 gennaio 2004;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 317/01;
- la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2003, n. 27/03;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03 (di seguito: deliberazione n. 67/03);
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2003, n. 157/03;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2003, n. 163/03;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di seguito: deliberazione n. 168/03);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 7/04;
- la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2004, n. 13/04 (di seguito: deliberazione n. 13/04);
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2004, n. 18/04 (di seguito: deliberazione n. 18/04);
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2004, n. 20/04 (di seguito: deliberazione n. 20/04);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04 (di seguito: deliberazione n. 48/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 171/04 (di seguito: deliberazione n. 171/04);
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 252/04 (di seguito: deliberazione n. 252/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione n. 156/07);
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2008, ARG/elt 53/08 (di seguito: deliberazione n. 53/08);
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2009, ARG/elt 61/09 (di seguito: deliberazione n. 61/09);
- l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione IV, del 29 aprile 2004, n. 1149 (di seguito: ordinanza n. 1149/2004);
- la sentenza del Tar Lombardia, Sezione IV, del 16 giugno 2004, n. 3200 (di seguito: sentenza n. 3200/2004);
- la decisone del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, del 17 gennaio 2006, n. 2962/2006 (di seguito: sentenza n. 2962/2006);
- la lettera dell'Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico) del 3 ottobre 2008, prot. Autorità n. 29599 del 7 ottobre 2008;
- la lettera dell'Acquirente Unico del 18 giugno 2009, prot. n. 1017 (prot. Autorità n. 34740 del 19 giugno 2009).

Considerato che:

- il decreto ministeriale 19 dicembre 2003 stabilisce che, a far data dal 1° gennaio 2004, l'Acquirente Unico assume la titolarità delle funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;
- gli indirizzi del Ministro delle attività produttive del 30 gennaio 2004 prevedevano che, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2004 e la data di avvio del dispacciamento di merito economico (1° aprile 2004), l'Acquirente Unico si avvalesse di Enel S.p.A. al fine di assicurare la fornitura dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato;
- il decreto ministeriale 29 gennaio 2004 ha fissato le modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2004, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.;
- l'articolo 3, comma 3, del suddetto decreto ha previsto che una quota pari al 20% della capacità produttiva assegnabile destinata a forniture annuali fosse assegnata all'Acquirente Unico;
- la deliberazione n. 13/04 ha regolato le procedure di assegnazione, per l'anno 2004, della capacità produttiva di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 2004;
- l'articolo 2, comma 2.1, lettera c), della deliberazione n. 18/04 ha modificato la deliberazione n. 67/03, prevedendo che, fino all'entrata in operatività del dispacciamento di merito economico, l'Acquirente Unico cedesse a Enel S.p.A. l'energia elettrica acquistata ai sensi della deliberazione n. 13/04 (di seguito: energia elettrica CIP 6) ad un prezzo pari a quello individuato dall'articolo 5,

comma 5.2, della deliberazione n. 5/04 (di seguito: prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica);

- la deliberazione n. 20/04 ha modificato al ribasso, per il solo mese di marzo 2004, il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica;
- Atel Energia S.r.l. ha presentato ricorso al Tar Lombardia per l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione n. 20/04;
- con l'ordinanza n. 1149/2004, il Tar Lombardia ha accolto la domanda cautelare presentata da Atel Energia S.r.l. e ha sospeso l'efficacia della deliberazione n. 20/04;
- con la sentenza n. 3200/2004, il Tar Lombardia ha confermato, nel merito, l'annullamento della deliberazione n. 20/04;
- a seguito dell'annullamento in primo grado della deliberazione n. 20/04, l'Acquirente Unico ha venduto ad Enel S.p.A. l'energia elettrica CIP 6 relativa al mese di marzo 2004 al prezzo previsto prima dell'entrata in vigore della medesima deliberazione, vale a dire al prezzo individuato dall'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione n. 5/04, maggiore del prezzo della deliberazione n. 20/04;
- il prezzo incassato dall'Acquirente Unico per la vendita dell'energia elettrica CIP 6 era maggiore del prezzo sostenuto dallo stesso Acquirente Unico per l'acquisto della suddetta energia elettrica. Di conseguenza, l'Acquirente Unico conseguiva un margine economico positivo dalla attività di compravendita dell'energia elettrica CIP 6;
- in applicazione del prezzo di vendita previsto dalla deliberazione n. 5/04, il margine economico contabilizzato dall'Acquirente Unico dalla compravendita dell'energia elettrica CIP 6 nel mese di marzo 2004 risultò pari a circa 90 milioni di euro;
- la deliberazione n. 171/04 ha destinato una quota del margine economico di cui al precedente alinea, pari a 84,7 milioni di euro, in parte a riduzione del prezzo di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2004 ed in parte a copertura dei costi di funzionamento dell'Acquirente Unico;
- l'articolo 6 della deliberazione n. 252/04 ha destinato il margine economico residuo derivante dalla compravendita dell'energia elettrica CIP 6, pari a circa 5,3 milioni di euro, al Conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, di cui al comma 59.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04;
- l'Autorità ha proposto appello avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 3200/2004;
- il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2962/2006, ha accolto l'appello dell'Autorità, annullando la sentenza del Tar Lombardia n. 3200/2004 e, per l'effetto, ripristinando la deliberazione n. 20/04;
- a seguito del ripristino della deliberazione n. 20/04, è variato al ribasso anche il prezzo di cessione dell'energia elettrica CIP 6 dall'Acquirente Unico a Enel S.p.A. per il mese di marzo 2004;
- la suddetta variazione del prezzo di cessione dell'energia elettrica CIP 6 comporta la necessità che l'Acquirente Unico restituisca ad Enel S.p.A. circa 40,9 milioni di euro, a titolo di conguaglio del prezzo di cessione dell'energia elettrica CIP 6 venduta nel mese di marzo 2004;

- l'Acquirente Unico, in forza delle disposizioni di cui alle deliberazioni n. 171/04 e n. 252/04 precedentemente richiamate, non dispone più dei margini economici derivanti dalla compravendita dell'energia elettrica CIP 6 nel mese di marzo 2004.

Considerato, inoltre, che:

- al netto del conguaglio del prezzo di cessione dell'energia elettrica CIP 6 venduta a Enel S.p.A. nel mese di marzo 2004, l'Acquirente Unico, a seguito di rettifiche e conguagli di partite economiche di competenza dell'anno 2004 sopravvenute dopo la chiusura del bilancio di esercizio di tale anno, ha registrato, fino ad oggi, un saldo netto positivo pari a circa 18,9 milioni di euro, per il quale la normativa vigente non prevede alcuna destinazione. Il suddetto saldo include:
  - una sopravvenienza attiva di circa 2 milioni di euro derivante dall'applicazione della deliberazione n. 53/08 in materia di corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'anno 2004;
  - una sopravvenienza attiva di circa 13,4 milioni di euro derivante dall'applicazione della deliberazione n. 61/09 in materia di corrispettivo di non arbitraggio per l'anno 2004;
  - una sopravvenienza attiva di circa 2,8 milioni di euro derivante da conguagli del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 43 della deliberazione n. 48/04, relativo all'anno 2004;
- l'Acquirente Unico, a seguito di rettifiche e conguagli di partite economiche di competenza dell'anno 2005, sopravvenute dopo la chiusura del bilancio di esercizio di tale anno, ha registrato, fino ad oggi, un saldo netto negativo pari a circa 3 milioni di euro, per il quale la normativa vigente non prevede alcuna copertura;
- l'Acquirente Unico, a seguito di rettifiche e conguagli di partite economiche di competenza dell'anno 2006, sopravvenute dopo la chiusura del bilancio di esercizio di tale anno, ha registrato, fino ad oggi, un saldo netto positivo pari a circa 35,5 milioni di euro, per il quale la normativa vigente non prevede alcuna destinazione;
- pertanto, ad oggi, il saldo netto delle partite economiche di competenza degli anni 2004, 2005 e 2006, sopravvenute dopo la chiusura dei relativi bilanci di esercizio e al netto del conguaglio del prezzo di cessione dell'energia elettrica CIP 6 venduta a Enel S.p.A. nel mese di marzo 2004, risulta, per l'Acquirente Unico, positivo per circa 51,4 milioni di euro;
- l'ammontare di cui al precedente alinea è maggiore dell'onere derivante all'Acquirente Unico dal conguaglio del prezzo di cessione dell'energia elettrica CIP 6 venduta nel mese di marzo 2004 ad Enel S.p.A.;
- tutte le partite economiche sopra evidenziate sono state riflesse – sia in positivo che in negativo – nel prezzo di cessione dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato negli anni 2004, 2005 e 2006;
- è possibile che in futuro emergano nuove variazioni e conguagli di partite economiche di competenza di anni per i quali l'Acquirente Unico ha chiuso il relativo bilancio di esercizio.

Ritenuto opportuno:

- compensare l'onere derivante all'Acquirente Unico dal conguaglio del prezzo di cessione dell'energia elettrica CIP 6 venduta nel mese di marzo 2004 ad Enel S.p.A. con parte del saldo netto delle partite economiche di competenza degli anni 2004, 2005 e 2006, sopravvenute dopo la chiusura dei relativi bilanci di esercizio, come precedentemente individuato;
- rinviare ad un successivo provvedimento la destinazione della restante parte del saldo netto di cui al precedente alinea, ad oggi pari a circa 10,5 milioni di euro;
- prevedere che l'Acquirente Unico comunichi all'Autorità, con cadenza annuale, l'ammontare delle partite economiche sopravvenute dopo la chiusura dei bilanci di esercizio e per le quali non è stata prevista alcuna destinazione/copertura;
- che l'obbligo informativo di cui al precedente alinea sia inserito nell'Allegato A alla deliberazione n. 156/07

DELIBERA

1. l'Acquirente Unico compensa l'onere derivante dalla modifica del prezzo di vendita all'ingrosso dell'energia elettrica disposta con la deliberazione n. 20/04, con riferimento alla cessione ad Enel S.p.A. dell'energia elettrica acquistata ai sensi della deliberazione n. 13/04, con parte delle risorse economiche derivanti dalle sopravvenienza attive nette relative agli anni 2004, 2005 e 2006, come individuate in premessa;
2. all'articolo 13, comma 13.3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 156/07 è sostituito dal seguente comma:
   "13.3 L'Acquirente unico invia alla Direzione Mercati dell'Autorità:
      a) con cadenza trimestrale il budget finanziario relativo ai quattro trimestri successivi, nonché il rendiconto finanziario relativo all'ultimo trimestre;
      b) entro il 31 maggio di ogni anno, l'ammontare, suddiviso per anno di competenza, delle partite economiche sopravvenute dopo la chiusura dei bilanci di esercizio e per le quali non è stata prevista alcuna destinazione/copertura.".
3. il presente provvedimento è trasmesso all'Acquirente Unico S.p.A. per i seguiti di competenza;
4. il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione

Milano, 4 settembre 2009

Il presidente: ORTIS

09A12477

DELIBERAZIONE 21 settembre 2009.

Modifiche delle modalità e delle condizioni per le comunicazioni di mancato avvio dei lavori di realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica di cui alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA). (Deliberazione ARG/elt 130/09).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS

Nella riunione del 21 settembre 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07;
- la legge 23 luglio 2009. n. 99/2009;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20/07;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) del 19 dicembre 2005, n. 281/05 e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità del 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 99/08) e il relativo Allegato A (TICA).

Considerato che:

- l'articolo 31, comma 31.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08, stabilisce che il preventivo per la connessione accettato dal richiedente ai sensi della medesima deliberazione ARG/elt 99/08 cessi di validità qualora il medesimo soggetto non comunichi al gestore di rete l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica entro termini temporali differenziati per livello di tensione a cui la connessione si riferisce; e che, il comma 31.2 del medesimo articolo stabilisce che nei casi in cui i predetti termini non possano essere rispettati a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente, il medesimo richiedente, al fine di evitare la decadenza del preventivo accettato, è tenuto a darne informazione al gestore di rete e all'Autorità ripetendo, eventualmente, con cadenza periodica di 60 giorni, detta comunicazione al fine di indicare l'aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione;
- il punto 3. della deliberazione ARG/elt 99/08 stabilisce che le soluzioni tecniche minime generali predisposte in applicazione della deliberazione n. 281/05 cessino di

validità qualora il soggetto che ha effettuato una richiesta di connessione non comunichi al gestore di rete l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica entro le tempistiche di cui all'articolo 31, commi 31.1 e 31.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08, applicate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima deliberazione;
- in attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti alinea si è verificato un flusso rilevante di comunicazioni verso i gestori di rete e verso l'Autorità;
- stante la natura delle citate disposizioni, tale flusso informativo è destinato a ripetersi in maniera ricorrente determinando un aggravio di costi per il sistema e per gli operatori della produzione di energia elettrica;
- l'Autorità, anche sulla base di informazioni raccolte presso i gestori di rete, può effettuare verifiche e ispezioni presso i produttori circa l'effettivo stato di avanzamento dell'iter di connessione.

Ritenuto opportuno:

- modificare ed integrare la deliberazione ARG/elt 99/08 al fine di razionalizzare i flussi informativi derivanti dalle disposizioni di cui al punto 3. della predetta deliberazione, nonché all'articolo 31, comma 31.2, dell'allegato A alla medesima deliberazione:
  a) eliminando la previsione di trasmissione delle comunicazioni nei confronti dell'Autorità;
  b) estendendo il periodo di aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter di connessione da 60 a 120 giorni;
  c) stabilendo che l'Autorità acquisisca periodicamente dai gestori di rete informazioni relative allo stato di avanzamento degli iter di connessione

DELIBERA

1. l'articolo 31, comma 31.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 è sostituito dal seguente:

"31.2 Nei casi in cui i termini di cui al comma 31.1 non possano essere rispettati a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente, il medesimo richiedente, al fine di evitare la decadenza del preventivo accettato, è tenuto a darne informazione al gestore di rete. In questo caso il richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete, con cadenza periodica di 120 giorni, una comunicazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione. La comunicazione che il richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete deve indicare:
  a) il valore della potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, espressa in kW;
  b) la potenza nominale dell'impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore dell'aumento di potenza dell'impianto di generazione elettrica installato;
  c) la fonte primaria da utilizzare per la produzione di energia elettrica;

d) il codice che identifica univocamente la pratica di connessione (codice pratica CP) comunicato dal gestore di rete nel preventivo;
e) la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica;
f) il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della comunicazione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dello stesso impianto sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.

I produttori sono tenuti a conservare i documenti necessari ad attestare le informazioni trasmesse ai gestori di rete ai sensi del presente comma."

2. dopo l'articolo 31 è inserito il seguente articolo: "

Articolo 32
Comunicazioni dei gestori di rete all'Autorità

32.1 Entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno i gestori di rete con almeno 100.000 utenti trasmettono all'Autorità un rapporto sullo stato di avanzamento degli iter di connessione aggiornato all'ultimo giorno del secondo mese solare precedente alle predette date di comunicazione indicando, in relazione al proprio ambito di competenza e con dettaglio regionale:
a) il numero dei preventivi di connessione accettati e la relativa totale potenza in immissione richiesta per i quali è stata presentata la comunicazione di inizio lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica e per i quali la connessione non è ancora stata ultimata;
b) il numero dei preventivi di connessione accettati e la relativa totale potenza in immissione richiesta per i quali non è stata presentata la comunicazione di inizio lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica e per i quali non sono ancora decorsi i termini previsti dal comma 31.1;
c) il numero dei preventivi di connessione accettati e la relativa totale potenza in immissione richiesta per i quali è stata presentata, ai sensi del comma 31.2, la comunicazione di mancato inizio lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica;
d) il numero dei preventivi di connessione accettati che sono decaduti per decorrenza dei termini previsti dai commi 31.1 e 31.2 e la totale potenza in immissione richiesta relativa ai medesimi preventivi.

Le informazioni di cui alle lettere precedenti tengono conto anche delle soluzioni tecniche minime generali accettate nell'ambito dell'attuazione della deliberazione n. 281/05. I gestori di rete con meno 100.000 utenti trasmettono il predetto rapporto al GSE il quale segnala all'Autorità eventuali situazioni che rappresentano elementi di particolare criticità circa lo stato di avanzamento degli iter di connessione negli ambiti di competenza dei predetti gestori di rete.";

3. il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 21 settembre 2009

Il presidente: ORTIS

09A12478

DELIBERAZIONE 2 settembre 2009.

Disposizioni urgenti in deroga alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 in tema di sicurezza post contatore gas nei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Deliberazione ARG/gas 116/09).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS

Nella riunione del 2 settembre 2009

Visti:

- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
- la legge 5 marzo 1990, n. 46;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300;
- la legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37/08;
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3 del 16 aprile 2009;
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 11 del 17 luglio 2009:
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 marzo 2004, n. 40/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04).

Considerato che:

- con la deliberazione n. 40/04 l'Autorità ha emanato il regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento);
- il regolamento stabilisce tra l'altro che, per i nuovi impianti, il cliente finale consegni al distributore la documentazione tecnica obbligatoria per consentire l'effettuazione dell'accertamento documentale della sicurezza dell'impianto di utenza prima della sua attivazione;
- i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 individuano i comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

- gli interventi di ricostruzione in atto comporteranno la necessità di attivare la fornitura di gas ai nuovi impianti di utenza;
- in fase di prima attuazione, al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'adozione del regolamento, la deliberazione n. 40/04 ha consentito ai distributori di gas di attivare le nuove forniture di gas anche in assenza di accertamento documentale previa acquisizione del modulo di cui all'allegato E, compilato nella sezione pertinente e firmato dall'installatore.

Ritenuto che:

- l'approssimarsi della stagione autunnale rende urgente l'esigenza di garantire il funzionamento in tempi rapidi dei nuovi impianti di riscaldamento alimentati a gas, pur nel rispetto delle altrettanto prioritarie esigenze di sicurezza;
- l'attuale situazione di emergenza nei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 renda problematica la possibilità per i clienti finali di adempiere in tempi rapidi a tutti gli obblighi previsti dal regolamento;
- sia necessario definire disposizioni urgenti in deroga al regolamento al fine di consentire modalità semplificate per l'attivazione della fornitura ai nuovi impianti di utenza a gas realizzati nei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, pur nel rispetto delle esigenze di sicurezza;
- la modalità provvisoria per l'attivazione della fornitura adottata in fase di prima attuazione del regolamento sia idonea a garantire una attivazione in tempi rapidi nel rispetto delle esigenze di sicurezza;
- sia opportuno prevedere che, fino al 30 aprile 2010, i distributori di gas possano attivare le nuove forniture di gas nei comuni individuati dai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 anche in assenza di accertamento documentale previa acquisizione del modulo di cui all'allegato E, compilato nella sezione pertinente e firmato dall'installatore

DELIBERA

1. di prevedere che, in deroga a quanto disposto dalla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04, per i comuni individuati dai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, fino al 30 aprile 2010 la fornitura di gas agli impianti di utenza di cui al Titolo II della deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 è attivata previa acquisizione del modulo di cui all'allegato E alla stessa deliberazione, compilato nella sezione pertinente e firmato dall'installatore, fatto pervenire dal cliente finale al distributore;
2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 2 settembre 2009

Il presidente: Ortis

09A12479

DELIBERAZIONE 3 settembre 2009.

Modifica urgente dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 7 agosto 2009, ARG/gas 114/09 recante disposizioni in materia di condizioni e modalità delle procedure concorrenziali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2009. (Deliberazione ARG/gas 118/09).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS

Nella riunione del 3 settembre 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (di seguito: legge di conversione);
- il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione (di seguito: decreto legge n. 78/09);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 agosto 2009 (di seguito: il decreto 7 agosto 2009);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 settembre 2009 (di seguito: il decreto 3 settembre 2009);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 5 agosto 2009, ARG/gas 110/09;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2009, ARG/gas 111/09;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2009, ARG/gas 114/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 114/09);
- la deliberazione dell'Autorità 3 settembre 2009, ARG/gas 117/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 117/09);
- la comunicazione di Eni S.p.a., prot. Autorità n. 50018 del 2 settembre 2009 (di seguito: comunicazione 2 settembre 2009).

Considerato che:

- l'articolo 7 della deliberazione ARG/gas 114/09 prevede:
  a) al comma 7.2, che il termine per la presentazione delle offerte ai fini delle procedure concorrenziali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 78/09 e del decreto del Ministro, è fissato al 2 settembre 2009;

b) al comma 7.3, che l'assegnazione dei lotti di cui all'articolo 5 della medesima deliberazione dovrà avvenire il 3 settembre 2009;

- il decreto 3 settembre 2009 ha fissato al 4 settembre 2009 il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto 7 agosto 2009 per il completamento delle procedure di cui al precedente concorsuali disciplinate nel medesimo decreto 7 agosto 2009.

Ritenuto necessario, ai fini dell'ordinato espletamento delle procedure concorrenziali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 78/09, posticipare il termine di cui l'articolo 7, comma 7.3 della deliberazione ARG/gas 114/09 al 4 settembre 2009

DELIBERA

1. di posticipare il termine di cui l'articolo 7, comma 7.3 della deliberazione ARG/gas 114/09 al 4 settembre 2009;
2. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 3 settembre 2009

Il presidente: ORTIS

09A12480

DELIBERAZIONE 4 settembre 2009.

Criteri per l'effettuazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2009-2010. (Deliberazione ARG/gas 119/09).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS

Nella riunione del 4 settembre 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 settembre 2006 (di seguito: decreto ministeriale 29 settembre 2006);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 settembre 2009 (di seguito: decreto ministeriale 3 settembre 2009);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 ottobre 2001, n. 229/01 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 10/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 10/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09) e in particolare l'Allegato A recante "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane", come successivamente modificato e integrato (TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2009, ARG/gas 105/09;
- la deliberazione dell'Autorità 3 settembre 2009, PAS 15/09.

Considerato che:

- il combinato disposto dai commi 5 e 8 dell'articolo 30 della legge n. 99/2009 ha introdotto nuove previsioni in materia di fornitore di ultima istanza (di seguito: FUI), stabilendo, tra l'altro, che:
  - o la società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: l'AU) quale FUI garantisca la fornitura ai clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio;
  - o entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità, adotti gli indirizzi ai quali si attiene l'AU al fine di assicurare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali di cui al precedente alinea;
  - o sia stabilita, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, la data di assunzione, da parte dell'AU, della funzione di garante della fornitura di gas per i clienti finali sopra richiamati;
- con il decreto 3 settembre 2009, il Ministro dello Sviluppo Economico ha dato una prima attuazione alle predette disposizioni, stabilendo, per l'anno 2009-2010, che:
  - o l'AU sia competente ad individuare i singoli FUI per tale anno mediante lo svolgimento di apposite procedure concorsuali;
  - o l'Autorità definisca le regole per lo svolgimento delle predette procedure, attendendosi ai medesimi indirizzi seguiti per l'espletamento delle procedure concorsuali relative all'anno termico 2008-2009;
- gli indirizzi di cui al precedente punto sono contenuti nel decreto ministeriale 29 settembre 2006, attuato dalla deliberazione n. 10/07; e che pertanto i fornitori di ultima istanza individuati per l'anno 2009-2010 sono tenuti a fornire il servizio, per tale periodo, ai clienti finali indicati nei predetti provvedimenti.

Ritenuto necessario:

- dare attuazione alle disposizioni del decreto ministeriale 3 settembre 2009, in coerenza con le disposizioni del decreto ministeriale 29 settembre 2006 e dei principi ricavabili dalla deliberazione n. 10/07

DELIBERA

1. di approvare *l'Allegato A* alla presente deliberazione recante "Criteri e modalità per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale con riferimento all'anno termico 2009-2010";
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e all'Acquirente Unico;
3. di pubblicare sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore alla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 4 settembre 2009

Il presidente: ORTIS
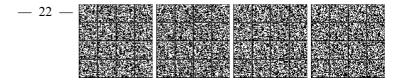
ALLEGATO *A*

Criteri e modalità per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale per l'anno termico 2009-2010

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono le definizioni di cui al TIVG, nonché le seguenti definizioni:

- **Acquirente Unico** è l'Acquirente unico S.p.A;
- **Cassa** è la Cassa Conguaglio per il settore elettrico;
- **FUI** è il fornitore di ultima istanza;
- **Regolamento** è il Regolamento predisposto dall'Acquirente unico disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza di gas naturale.

Articolo 2
Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento definisce i criteri e le modalità per l'organizzazione delle procedure concorsuali finalizzate ad individuare, con riferimento all'anno termico 2009-2010, i soggetti fornitori di ultima istanza che assicurano la fornitura di gas naturale limitatamente ai seguenti clienti finali che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore per ragioni indipendenti dalla loro volontà:

a) clienti finali con consumi non superiori a 200.000 standard metri cubi/anno;
b) clienti finali connessi alle reti di distribuzione, ad eccezione dei clienti finali con consumi di tipo industriale o termoelettrico superiori a 200.000 standard metri cubi nel precedente anno termico.

2.2 Rientrano nei casi di cui al comma 2.1, le situazioni in cui il rapporto contrattuale stipulato tra l'esercente la vendita e l'impresa di distribuzione o l'impresa di trasporto si risolve e il cliente finale non ha stipulato un contratto di vendita con un altro esercente la vendita.

Articolo 3
Macroaree di prelievo

3.1 Sono individuate le seguenti 5 (cinque) macroaree di prelievo risultanti dall'aggregazione delle aree di prelievo connesse ai punti di uscita della rete nazionale dei gasdotti, in base ad un criterio di contiguità:

1. Nord Piemonte (E1), Sud Piemonte e Liguria (E2);
2. Lombardia orientale (C) Lombardia occidentale (D);
3. Friuli-Venezia-Giulia (A), Trentino Alto Adige e Veneto (B), Basso Veneto (G);
4. Emilia e Liguria (F), Romagna (I), Toscana e Lazio (H), Umbria e Marche (L);
5. Lazio (N), Marche e Abruzzo (M), Basilicata e Puglia (O), Campania (P), Calabria (Q) e Sicilia (R).

Articolo 4
Requisiti minimi dei partecipanti alle procedure concorsuali

4.1 Sono ammessi alla procedura gli esercenti la vendita in possesso dei seguenti requisiti:

a) sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 164/00;
b) aver operato forniture a clienti finali nell'ambito del mercato interno europeo per un volume di gas naturale non inferiore, in base alla migliore stima, a 200 (duecento) milioni di standard metri cubi nell'anno termico 2008-2009;
c) essere titolari di contratti di approvvigionamento di gas naturale efficaci nel periodo di durata dell'incarico di FUI per un volume non inferiore a 500 (cinquecento) milioni di standard metri cubi annui;
d) aver prestato la fideiussione di cui al comma 4.2.

4.2 Entro il 14 settembre 2009, gli esercenti la vendita interessati all'assunzione dell'incarico di FUI rilasciano a favore della Cassa una fideiussione bancaria a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 15.000 (quindicimila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, avente validità non inferiore alla durata dell'incarico di FUI e redatta sul modulo contenuto *nell'Allegato 1* del presente provvedimento.

Articolo 5
Criteri per lo svolgimento della procedura

5.1 L'Acquirente unico, entro il 9 settembre 2009, pubblica sul proprio sito internet il Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

5.2 Le procedure concorsuali definite dall'Acquirente unico prevedono che:

a) ciascun partecipante è tenuto a presentare le propria offerta irrevocabile, corredata dai seguenti documenti e informazioni:

i. descrizione delle modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 164/00 nei mercati degli Stati membri in cui l'instante ha sede;

ii. dati relativi alla migliore stima dei volume di gas naturale fornito ai clienti finali nell'anno termico 2008-2009;

iii. dichiarazione in merito alla titolarità di contratti di approvvigionamento di gas naturale per un volume non inferiore a 500 (cinquecento) milioni di standard metri cubi annui con efficacia nel periodo di durata dell'incarico del FUI, con indicazione dei volumi contrattuali complessivamente disponibili;

iv. copia dell'autorizzazione alla vendita di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 164/00; qualora l'autorizzazione non sia già stata rilasciata all'atto di presentazione dell'istanza, dichiarazione di possedere i requisiti necessari previsti dal decreto ministeriale 24 giugno 2002;

v. indicazione delle macroaree di prelievo di cui al comma 3.1 per le quali si partecipa alla procedura;

vi. per ciascuna macroarea indicata, l'offerta in termini di:

- variazione di prezzo rispetto alla componente CCI di cui al comma 5.1, lettera a) del TIVG, espressa in euro/GJ;

- quantitativo annuo di gas naturale minimo che l'esercente si dichiara disponibile a fornire in qualità di FUI, espresso in Smc a P.C.S. 38,1 MJ/Smc;

vii. copia della fideiussione bancaria di cui al comma 4.2 rilasciata a favore della Cassa;

viii. eventuale dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni che attesti il possesso dei requisiti di rating creditizio di cui al comma 6.1.

b) il quantitativo offerto da ciascun partecipante di cui al precedente punto vi. non può essere inferiore a 30 (trenta) milioni di standard metri cubi a P.C.S.: 38,1 MJ/Smc;

c) le istanze di cui alla precedente lettera a) devono essere presentate entro le ore 16.00 del 15 settembre 2009 in busta chiusa recando sulla busta la dicitura "Istanza di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FUI";

d) le istanze pervenute oltre il termine di cui alla precedente lettera c), ovvero non completate entro lo stesso termine, saranno considerate come non pervenute.

5.3 Le procedure concorsuali definite dall'Acquirente unico devono svolgersi secondo i seguenti criteri:

a) per ciascuna macroarea di prelievo, i FUI sono individuati sulla base della graduatoria delle offerte pervenute secondo valori crescenti delle variazioni di prezzo rispetto alla componente CCI di cui al comma 5.1, lettera a) del TIVG;
b) in caso di parità di offerte, sono considerate prioritarie le offerte dei soggetti che hanno dichiarato il maggiore quantitativo annuo di gas di cui al comma 5.2, lettera a), punto vi;
c) in caso di persistente condizioni di parità, sono considerate prioritarie le offerte dei soggetti che risultano primi nella graduatoria per più macroaree di prelievo;
d) in caso di persistente condizione di parità tra le offerte, sono considerate prioritarie le offerte relative all'esercente la vendita che, sulla base della dichiarazione di cui al comma 5.2, lettera a), punto iii, risulta titolare di contratti di approvvigionamento di gas naturale che presentano maggiori volumi complessivi disponibili;

5.4 L'Acquirente unico pubblica sul proprio sito internet entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di presentazione delle istanze di cui al comma 5.2, gli esiti della procedura indicando, per ciascuna macroarea di prelievo, la graduatoria con i nominativi degli esercenti individuati come FUI e, per ciascun soggetto, il quantitativo annuo di gas di cui al comma 5.2, lettera a), punto vi.

5.5 La Cassa, su richiesta dell'Acquirente unico:

a) libera la fideiussione di cui al comma 4.2 entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di richiesta scritta da parte dei soggetti la cui partecipazione alla procedura è avvenuta in conformità alle disposizioni del Regolamento;
b) escute la fideiussione di cui al comma 4.2, in caso di partecipazione alla procedura non conforme alle disposizioni del Regolamento.

5.6 Ciascun soggetto selezionato, qualora non ne sia già in possesso, è tenuto a richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico l'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 164/00. La richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 5.4, con contestuale comunicazione all'Acquirente unico.

5.7 L'Acquirente unico provvede tempestivamente a cancellare dalla graduatoria di cui al comma 5.4 i soggetti che non abbiano prestato la garanzia di cui all'articolo 6 o non richiedano, ed ottengano, l'autorizzazione di cui al comma 5.6, dandone comunicazione all'Autorità e ripubblicando le graduatorie aggiornate.

Articolo 6
Garanzie

6.1 I FUI individuati, qualora non siano società con rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno Baa3 (Moody's Investor Services) o BBB - (Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings) sono tenuti:

a) a rilasciare a favore della Cassa, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla individuazione, apposita fideiussione bancaria pari a 1.700 (millesettecento) euro per ogni milione di Smc offerti ai sensi del comma 5.2, lettera a) punto vi, emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, avente validità non inferiore alla durata dell'incarico del FUI e redatta sul modulo contenuto *nell'Allegato 2* del presente provvedimento a garanzia dell'assolvimento del servizio di FUI e dello svolgimento dello stesso in conformità alle disposizioni previste;
b) ad integrare la garanzia di cui alla lettera a) qualora, a fronte di ulteriori richieste di subentro, si avvalgano della facoltà di effettuare le forniture di ultima istanza oltre il quantitativo di gas comunicato ai sensi del comma 5.2, lettera a) punto vi.

6.2 Qualora l'Autorità ravvisi violazioni, da parte del FUI, delle norme disciplinanti l'incarico, la Cassa escute, su richiesta dell'Autorità, la garanzia di cui al comma 6.1 e ne dà comunicazione all'Acquirente unico. Il FUI è tenuto a fornire, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'escussione della fideiussione, nuova garanzia, senza soluzione di continuità con la precedente. L'escussione della garanzia lascia impregiudicata la possibilità di revoca dell'incarico e l'eventuale individuazione, nonché il relativo pagamento, da parte del FUI, di ulteriori somme dovute relativamente al periodo di svolgimento dell'incarico e non coperte dalla garanzia.

Articolo 7
Disciplina dell'incarico

7.1 Ciascun FUI individuato ai sensi del comma 5.3 è tenuto a fornire, fino al raggiungimento di un quantitativo annuale di gas non inferiore a quanto comunicato ai sensi del comma 5.2, lettera a) punto vi, i clienti finali di cui all'articolo 1 per i quali:

a) l'impresa di distribuzione o l'impresa di trasporto presenta richiesta di subentro ai sensi dell'articolo 8, ad eccezione dei clienti finali per i quali è stata richiesta la chiusura o l'interruzione del punto di riconsegna per morosità del cliente finale ai sensi dell'articolo 16 della deliberazione n. 138/04;
b) avviene una procedura di subentro dal FUI uscente ai sensi dell'articolo 9.

7.2 Il FUI fornisce i clienti finali di cui al comma 7.1 alle condizioni e secondo le modalità previste dal Titolo II Sezione I del TIVG e dalla deliberazione n. 229/01, ad eccezione del comma 11.1 della deliberazione n. 229/01.

7.3 Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e al comma 6.6 della deliberazione n. 229/01 si applicano, con riferimento a ciascun cliente finale fornito dal FUI, a decorrere dal sesto mese successivo dal subentro nella fornitura. È fatto obbligo al FUI di emettere, durante questo periodo, almeno una fattura nei confronti di ciascun cliente finale.

7.4 Qualora i clienti finali di cui al comma 7.1 non abbiano rispettato, negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la richiesta di FUI, le corrette tempistiche e gli impegni di pagamento delle fatture, i FUI possono richiedere il pagamento, da parte dei medesimi clienti finali, di un deposito cauzionale corrispondente al controvalore dei consumi medi del richiedente nei due mesi di massimo consumo con riferimento all'anno termico precedente a quello di fornitura, ove non disponibili, riferiti a un'analoga tipologia contrattuale.

7.5 Il termine di 3 (tre) giorni previsto dal comma 34.4 della deliberazione n. 168/04 è aumentato, con riferimento ai primi sei mesi dal subentro nella fornitura di ciascun cliente, a 6 (sei) giorni.

7.6 E' fatta salva la facoltà:

a) per il cliente finale di concludere un contratto di fornitura nel mercato libero secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 138/04 o dal codice di rete di trasporto;
b) anche per il FUI di stipulare un contratto di fornitura di gas naturale sul mercato libero con ciascuno dei medesimi clienti finali.

Articolo 8
Procedure di subentro

8.1 La richiesta di subentro deve essere presentata al FUI dall'impresa di distribuzione o dall'impresa di trasporto per i clienti di cui al comma 7.1 connessi alle rispettive reti.

8.2 Al fine di rendere esecutivo il subentro nella fornitura a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta, la richiesta di subentro deve pervenire al FUI entro il 15 (quindici) di ciascun mese o, nei casi di cui al comma 8.3, entro il 20 (venti) di ciascun mese.

8.3 Il FUI ha la facoltà, in caso di raggiungimento del quantitativo annuo di gas comunicato ai sensi del comma 5.2, lettera a) punto vi, di non assumere l'incarico con riferimento ad alcuni clienti contenuti nella richiesta di cui al comma precedente, comunicando l'elenco di tali clienti al soggetto che ha inviato la richiesta e all'Autorità entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta stessa. Con riferimento a tali clienti l'impresa di distribuzione o l'impresa di trasporto inviano, entro 2 (due) giorni lavorativi, la richiesta di subentro al FUI che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al comma 5.4.

8.4 La richiesta di subentro deve contenere, ai fini della completezza ed ammissibilità, almeno i seguenti dati:

a) codice identificativo del punto di riconsegna;

b) ubicazione del punto di riconsegna e matricola del contatore;

c) nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA e indirizzo (sede legale se si tratta di una ragione sociale) del cliente finale nonché nome, cognome e indirizzo del destinatario della fattura (se diverso dal cliente finale) e, qualora questi utilizzi il gas ai fini dell'erogazione di un servizio energetico, i dati identificativi del soggetto beneficiario di tale servizio;

d) eventuali agevolazioni su IVA e imposte precedentemente praticate al cliente finale;

e) eventuale rilevanza del cliente finale, ai fini della continuità del servizio;

f) il profilo di prelievo associato al punto di riconsegna;

g) il prelievo annuo previsto;

h) il massimo prelievo orario contrattuale, ove esistente;

i) il codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna;

j) la pressione di misura, se diversa a quella corrispondente alla bassa pressione;

k) la presenza di un convertitore di volumi;

l) l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi;

m) l'indicazione dell'assenza sul punto di riconsegna della richiesta di chiusura o interruzione del punto di riconsegna per morosità del cliente finale ai sensi dell'articolo 16 della deliberazione n. 138/04.

8.5 La richiesta di subentro deve avvenire attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna e utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.

8.6 Entro il giorno 10 (dieci) del mese di presentazione della richiesta di subentro, l'esercente che ha precedentemente fornito il cliente finale per il quale viene presentata la richiesta di subentro è tenuto a comunicare all'impresa di trasporto che deve formulare la richiesta di subentro, i dati di cui al comma 8.4, lettere da c) a l) con riferimento ai punti di riconsegna connessi alla rete di trasporto.

8.7 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza del subentro, l'impresa di distribuzione comunica al FUI i seguenti dati:

a) la lettura di subentro, con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata);

b) il progressivo del volume annuo prelevato fino alla data della sostituzione.

8.8 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza del subentro, l'impresa di distribuzione comunica al venditore uscente i dati di cui al comma 14.11 della deliberazione n. 138/04.

8.9 I FUI subentrano, direttamente o indirettamente, di diritto e in deroga rispetto ai termini previsti dai rispettivi codici di distribuzione e di stoccaggio, a decorrere dalla data di subentro nelle forniture ai clienti finali, nei rapporti contrattuali conclusi dal precedente esercente con le imprese di distribuzione e di stoccaggio e, per le quote relative ai clienti finali ad essi trasferiti avvalendosi, per le esigenze di stoccaggio di modulazione degli stessi clienti, del trasferimento dell'intera corrispondente capacità di modulazione conferita per i medesimi clienti; a tal fine il FUI presenta richiesta di subentro alle imprese di distribuzione e di stoccaggio entro 20 (venti) giorni dalla data di subentro nelle forniture ai clienti finali.

8.10 A decorrere dalla data di subentro nelle forniture ai clienti finali, i FUI subentrano di diritto nei rapporti contrattuali conclusi direttamente o indirettamente dal precedente esercente con l'impresa di trasporto, per le quote di capacità di trasporto strumentali alla fornitura di detti clienti finali. A tal fine, entro il quinto giorno successivo la data di ricevimento della richiesta di subentro, il FUI richiede all'impresa di trasporto le capacità di trasporto presso i punti di riconsegna connessi alla rete di trasporto.

8.11 Per i fini di cui al comma 8.10, l'impresa di distribuzione che presenta richiesta di subentro comunica entro il medesimo termine della richiesta, all'impresa di trasporto interconnessa a monte, le informazioni di cui al comma 8.4, lettera i), nonché il nominativo dell'utente ovvero degli utenti del proprio impianto di distribuzione cui subentra il FUI.

8.12 I volumi di gas in stoccaggio relativi a clienti finali oggetto della fornitura di ultima istanza, per i quali vigono gli obblighi di modulazione che danno diritto alla priorità di cui al comma 9.2, lettere b) e c), della deliberazione n. 119/05, sono offerti prioritariamente ai FUI, per la quota relativa alle esigenze di modulazione dei medesimi clienti.

8.13 In ogni caso, in relazione al subentro del FUI, non si applicano, per il periodo intercorrente tra la data del medesimo subentro nelle forniture ai clienti finali e le tempistiche previste nel codice di rete ai fini dell'adeguamento delle capacità conferite, i corrispettivi di cui all'articolo 17 della deliberazione n. 137/02.

8.14 Il FUI è tenuto a comunicare a ogni cliente finale, entro 15 giorni dall'attivazione della fornitura:

a) che il cliente finale, con riferimento al punto di riconsegna oggetto del subentro, è servito dal FUI, specificando la data a partire dalla quale ha inizio la fornitura;

b) che il FUI è stato selezionato attraverso apposite procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet;

c) che la fornitura avviene secondo le modalità previste dall'Autorità;

d) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici del medesimo FUI cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

Articolo 9

Procedure di subentro per i clienti precedentemente serviti dal fornitore di ultima istanza uscente

9.1 Al fine di rendere esecutivo il subentro della fornitura a partire dall'1 ottobre 2009, entro il giorno successivo alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 5.4, i FUI uscenti comunicano all'impresa distributrice l'elenco dei punti di riconsegna serviti nel mese di settembre 2009 in qualità di FUI che non hanno comunicato il recesso a far data 1 ottobre 2009.

9.2 Entro il 30 settembre 2009, i FUI uscenti comunicano ai nuovi FUI responsabili dell'erogazione del servizio a partire dall'1 ottobre del medesimo anno, per ogni macroaerea di prelievo, i dati di cui al comma 8.4 con riferimento:

a) a ciascun punto di riconsegna fornito nel mese della comunicazione e per il quale non è pervenuta comunicazione di recesso a far data dall'1 ottobre del medesimo anno;

b) ai punti di riconsegna comunicati dall'impresa di distribuzione o dall'impresa di trasporto per il mese di settembre ai sensi dell'articolo 8.

9.3 La comunicazione di cui al comma 9.2 deve avvenire attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna e utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.

Articolo 10

Obblighi di comunicazione ai fini del monitoraggio

10.1 Entro il decimo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri a partire dal mese di ottobre di ogni anno, i FUI trasmettono all'Autorità, con riferimento a ciascun mese del trimestre precedente, per ciascuna delle aree costituenti le macroaree di prelievo di cui al comma 3.1.

a) il numero dei punti di riconsegna forniti dal FUI ed i volumi corrispondenti (ovvero una stima dei volumi forniti con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato effettivo), con separata evidenza dei punti di riconsegna serviti in precedenza da società collegate al FUI o appartenenti al medesimo gruppo societario;

b) il numero dei punti di riconsegna corrispondenti ai clienti di cui al comma 7.4 ed i volumi corrispondenti (ovvero una stima dei volumi forniti con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato effettivo);

c) il numero dei punti di riconsegna corrispondenti ai clienti che hanno cambiato fornitore, passando dal FUI ad altro esercente l'attività di vendita, con separata

evidenza dei clienti passati a società collegate al FUI o appartenenti al medesimo gruppo societario, ed i volumi corrispondenti (ovvero una stima dei volumi forniti con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato effettivo);

d) il numero dei punti di riconsegna soggetti a sospensione della fornitura da parte del FUI per inadempimento dello stesso cliente finale ed i volumi corrispondenti forniti nel mese precedente la sospensione (ovvero una stima dei volumi forniti con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato effettivo).

Articolo 11

Disposizioni finali

11.1 L'esercente la vendita uscente, con riferimento al cliente finale oggetto di richiesta di subentro ai sensi dell'articolo 8 per il quale non ha comunicato all'impresa di distribuzione le informazioni di cui al punto 3 della deliberazione n. 105/09, è tenuto a comunicare, entro il 10 (dieci) del mese di presentazione della richiesta di subentro, alla medesima impresa di distribuzione , i dati di cui al comma 8.4, lettere da c) a d).

11.2 L'Autorità, previa comunicazione dell'Acquirente unico, informa il Ministero dello sviluppo economico per i provvedimenti conseguenti qualora, con riferimento ad una determinata macroarea:

a) non sia presentata o ammessa alcuna istanza, ovvero le offerte non rispettino i criteri definiti con il Regolamento;

b) il FUI eserciti la facoltà, avendo raggiunto il quantitativo annuo di gas comunicato ai sensi del comma 5.2 lettera a) punto vi, di non assumere l'incarico per ulteriori punti di riconsegna e nella graduatoria di cui al comma 5.4 non vi sia alcun FUI che occupa la posizione successiva.

11.3 L'Autorità trasmette all'Acquirente unico le informazioni di cui all'articolo 5bis della deliberazione 18 gennaio 2007 n. 10/07. L'Acquirente unico le pubblica, entro il 10 settembre 2009 sul proprio sito internet, per ciascuna macroarea di prelievo.

11.4 Le modalità di riconoscimento a ciascun FUI delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio, come risultanti dalla procedura, sono stabilite con successivo provvedimento.

ALLEGATO 1

MODELLO PER LA FIDEIUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DELL'AFFIDABILITÀ' DELL'OFFERTA DI CUI AL COMMA 4.2 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE ARG/gas 119/09

Spett. le
Cassa Conguaglio per il Settore
Elettrico

…, lì …

Fideiussione (rif. n. …)

La Banca …, filiale di …, con sede legale in …, C.F. …, P.I. …, iscritta al Registro delle Imprese al n. …, iscritta all'Albo delle banche … al n. …, capitale sociale Euro … , in persona dei suoi legali rappresentanti … (nel seguito: la Banca)

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'articolo 4, comma 2 dell'Allegato A della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/gas 119/09 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/09), gli esercenti l'attività di vendita di gas naturale ai clienti finali interessati a partecipare alle procedure concorsuali per l'individuazione dei fornitori i ultima istanza sono tenuti a rilasciare fideiussione bancaria per un ammontare di 15.000 (quindicimila) euro a favore della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa);

- la società *[denominazione e ragione sociale]*, con sede legale in…, in persona del legale rappresentante……, codice fiscale/partita IVA …, capitale sociale Euro…, di cui sottoscritto …, di cui versato …, iscritta presso …, (nel seguito: il Richiedente) è esercente l'attività di vendita di gas naturale ai clienti finali in possesso di autorizzazione alla vendita ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 ovvero esercente l'attività di vendita ai clienti finali in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) 24 giugno 2002, interessata a partecipare alle procedure concorsuali di cui al precedente alinea;

- il Richiedente ha presentato formale richiesta di rilascio della fideiussione di cui ai precedenti alinea, per un ammontare di 15.000 (quindicimila) euro.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la Banca presta la presente fideiussione in favore della Cassa secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 119/09.

1. La fideiussione è valida ed efficace dal [*data da indicare*] al [*data da indicare*].

2. La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'affidabilità dell'offerta ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della deliberazione ARG/gas 119/09.

3. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare l'importo di Euro 15.000 (quindicimila), senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che il Richiedente abbia sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta della Cassa.

4. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 3, da inoltrarsi via telefacsimile, la Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

5. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva la Cassa dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'articolo 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui la Cassa non abbia proposto istanza nei confronti del Richiedente o non l'abbia coltivata.

6. In deroga all'articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale del Richiedente nei confronti di Cassa dovesse essere dichiarata invalida.

7. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.

8. La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti della Cassa, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti della Cassa.

9. La Banca accetta che i diritti relativi all'escussione della presente fideiussione e spettanti alla Cassa siano esercitati dalla Cassa, ovvero da un soggetto appositamente incaricato dalla stessa.

10. Ogni comunicazione dovrà essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi: …,[*indirizzo]…–* , [*indirizzo e-mail]…* .Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con

avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.

11. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente il Foro di Roma.

Denominazione della Banca

Firme dei legali rappresentanti

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui ai punti 2 (*rinuncia al beneficio della preventiva escussione*), 3 (*pagamento a prima richiesta*), 5 (*deroga ai termini previsti dall'art. 1957 del codice civile*, 6 (*deroga alla validità*), 7 (*rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile*), 8 (*rinuncia ad istanze o azioni*) e 11 (*Foro competente*) della presente fideiussione.

La Banca

N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ALLEGATO 2

MODELLO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA DA RILASCIARE AI SENSI DEL COMMA 6.1 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE ARG/gas 119/09

Spett. le
Cassa Conguaglio per il Settore
Elettrico

…, lì …

Fideiussione (rif. n. …)

La Banca …, filiale di …, con sede legale in …, C.F. …, P.I. …, iscritta al Registro delle Imprese al n. …, iscritta all'Albo delle banche … al n. …, capitale sociale Euro … , in persona dei suoi legali rappresentanti … (nel seguito: la Banca),

PREMESSO CHE

- ai sensi del comma 6.1 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 119/09 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, i fornitori di ultima istanza individuati tramite le procedure concorsuali, qualora non siano società con rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno Baa3 (Moody's Investor Services) o BBB - (Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings), sono tenuti a rilasciare a favore della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito Cassa) fideiussione bancaria a garanzia dell'assolvimento del servizio di fornitore di ultima istanza e dello svolgimento dello stesso in conformità alle disposizioni previste;

- i fornitori di ultima istanza erogano il servizio a partire dal 1 ottobre 2009 e fino al 30 settembre 2010, ai sensi del comma 1.1dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 119/09;

- la società *[denominazione e ragione sociale]*, con sede legale in…, in persona del legale rappresentante……, codice fiscale/partita IVA …, capitale sociale Euro…, di cui sottoscritto …, di cui versato …, iscritta presso …, (nel seguito Richiedente) è stata individuata quale fornitore di ultima istanza a seguito dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'Allegato A della deliberazione ARG/gas 119/09;
- il Richiedente ha presentato formale richiesta di rilascio della fideiussione di cui ai precedenti alinea, per un ammontare di *[inserire(numero e lettere)]* euro.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la Banca presta la presente fideiussione in favore della Cassa secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 119/09.

1. La fideiussione è valida ed efficace dal [*data da inserire]* al [*data da inserire]*

2. La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce:

- l'assolvimento del servizio di fornitore di ultima istanza, ai sensi dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 119/09;
- lo svolgimento del servizio di fornitore di ultima istanza in conformità di ogni altra disposizione disciplinante lo stesso.

3. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare l'importo di Euro *[inserire (numero e lettere)]* senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che il Richiedente abbia sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta della Cassa.

4. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 3, da inoltrarsi via telefacsimile, la Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

5. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva la Cassa dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'articolo 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui la Cassa non abbia proposto istanza nei confronti del Richiedente o non l'abbia coltivata.

6. In deroga all'articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale del Richiedente nei confronti di Cassa dovesse essere dichiarata invalida.

7. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.

8. La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti della Cassa, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti della Cassa.

9. La Banca accetta che i diritti relativi all'escussione della presente fideiussione e spettanti alla Cassa siano esercitati dalla Cassa, ovvero da un soggetto appositamente incaricato dalla stessa.

10. Ogni comunicazione dovrà essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi: …,[*indirizzo]…–* , *[indirizzo e-mail*]… .Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.

11. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente il Foro di Roma.

Denominazione della Banca

Firme dei legali rappresentanti

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui ai punti 2 (*rinuncia al beneficio della preventiva escussione*), 3 (*pagamento a prima richiesta*), 5 (*deroga ai termini previsti dall'art. 1957 del codice civile*), 6 (*deroga alla validità*), 7 (*rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile*), 8 (*rinuncia ad istanze o azioni*) e 11 (*Foro competente*) della presente fideiussione.

La Banca

N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

09A12481

DELIBERAZIONE 24 settembre 2009.

Determinazione del contributo compensativo per l'anno 2009 da erogare alle Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 luglio 2008, ARG/gas 94/08. (Deliberazione ARG/gas 131/09).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS

Nella riunione del 24 settembre 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06);
- la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2008, ARG/gas 32/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 32/08);
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2008, ARG/gas 35/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2008, ARG/gas 94/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 94/08);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2009, ARG/gas 38/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 38/09).

Considerato che:

- l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 94/08, ha definito le modalità di esazione, gestione ed erogazione del contributo compensativo a carico dei soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio introdotto dall'articolo 1, comma 558, della legge finanziaria 2008;
- la deliberazione ARG/gas 94/08 ha altresì previsto che:
    a. la ripartizione dell'importo complessivo del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio in esercizio sia determinato annualmente dall'Autorità in proporzione alla capacità di spazio di stoccaggio offerta in conferimento ad inizio di ciascun anno termico;

b. l'Autorità determini e comunichi, entro il 30 settembre di ciascun anno a partire dall'anno 2009, alla Cassa e alle Regioni interessate l'importo del contributo compensativo da erogare a ciascuna Regione.

- l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 35/08, ha approvato i corrispettivi d'impresa di cui all'articolo 8, comma 8.9, della deliberazione n. 50/06 presentati dalle imprese di stoccaggio per l'anno termico 2008-2009;
- l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 38/09, ha approvato i corrispettivi d'impresa di cui all'articolo 8, comma 8.9, della deliberazione n. 50/06 presentati dalle imprese di stoccaggio per l'anno termico 2009-2010;
- le imprese di stoccaggio, in ottemperanza all'articolo 5 della deliberazione ARG/gas 94/08, hanno comunicato all'Autorità i dati necessari alla determinazione dei coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

Ritenuto opportuno:

- fissare il valore complessivo del contributo compensativo per l'anno solare 2009;
- determinare i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio per l'anno solare 2009;
- provvedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati nella deliberazione ARG/gas 94/08

DELIBERA

1. di fissare per l'anno solare 2009 il valore complessivo del contributo compensativo pari 1.376.150 euro;
2. di determinare per l'anno solare 2009 i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio nella misura dei valori di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento;
3. di approvare le seguenti rettifiche della deliberazione ARG/gas 94/08:
   a. al punto 1 le parole "pari alla somma" sono sostituite dalle parole "pari all'1% della somma";
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Lombardia, con sede legale in via Fabio Filzi, n. 22, 20124 Milano, alla Regione Emilia Romagna, con sede legale in viale Aldo Moro, n. 52, 40127 Bologna, alla Regione Veneto, con sede legale in Dorsoduro 3901, 30123 Venezia, alla Regione Abruzzo con sede legale in Via Vinci, 1, 67100 L'Aquila, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico;
6. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore alla data di pubblicazione.

Milano, 24 settembre 2009

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO

Tabella 1 – Coefficienti di ripartizione del contributo compensativo per l'anno solare 2009

Regione	**Coefficienti di ripartizione [%]**
Abruzzo	23,0
Emilia Romagna	31,7
Lombardia	42,9
Veneto	2,4

09A12482

DELIBERAZIONE 27 luglio 2009.

Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1° ottobre 2009 - 30 settembre 2010. (Deliberazione VIS 80/09).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS

Nella riunione del 27 luglio 2009

Visti:

- la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
- il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744;
- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (di seguito: legge n. 1083/71);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (di seguito: Codice dei contratti);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 recante: "Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico - fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 43/02 (di seguito: deliberazione n. 43/02);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03;
- la deliberazione dell'Autorità, 22 luglio 2004, n. 125/04 (di seguito: deliberazione n. 125/04);
- la deliberazione dell'Autorità, 27 luglio 2005, n. 157/05 (di seguito: deliberazione n. 157/05);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione n. 273/05), recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità, 26 luglio 2006, n. 164/06 (di seguito: deliberazione n. 164/06);

- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 181/07 (di seguito: deliberazione n. 181/07);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, VIS 63/08 (di seguito: deliberazione VIS 63/08);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, che ha approvato la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009–2012, relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, che ha approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 69/09);
- la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità 14 ottobre 2004, n. 151/04 (di seguito: determina n. 151/04).

Viste altresì:

- la deliberazione del 18 dicembre 2008, GOP 61/08 con cui l'Autorità ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009.

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità promuova la tutela degli interessi di utenti e consumatori, armonizzando il sistema tariffario con obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità controlli le condizioni di svolgimento dei servizi, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
- l'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni;
- con la deliberazione ARG/gas 120/08, l'Autorità ha imposto agli esercenti il servizio di distribuzione del gas l'obbligo di effettuare un numero minimo di misure del grado di odorizzazione del gas per ogni impianto di distribuzione da essi gestito;
- una adeguata odorizzazione del gas consente di avvertire eventuali dispersioni e, conseguentemente, limitare i rischi derivanti dall'utilizzo del gas;
- la deliberazione n. 43/02 prevede che, nell'erogazione di tutti i servizi del mercato del gas naturale, l'esercente adegui la determinazione del corrispettivo per il servizio erogato al potere calorifico superiore effettivo;

- il TIVG stabilisce che alcuni corrispettivi unitari delle condizioni economiche del servizio di tutela siano trasformati in euro/Smc attraverso l'applicazione del potere calorifico superiore convenzionale della località e che siano applicati ai volumi espressi in Smc, determinati ai sensi delle disposizioni contenute nella RTGD;
- la deliberazione ARG/gas 69/09 ha stabilito che i criteri per il calcolo del potere calorifico convenzionale siano mantenuti inalterati con riferimento all'intero anno termico 2008-2009, prevedendo conseguentemente che continuino ad applicarsi i valori attualmente utilizzati;
- il funzionamento in condizioni di sicurezza delle apparecchiature istallate presso i clienti finali dipende anche dai valori di pressione relativa del gas;
- i controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas devono essere effettuati secondo una procedura standardizzata e resa preventivamente nota agli esercenti;
- la deliberazione n. 273/05 prevede la possibilità di avvalersi, per l'effettuazione di controlli tecnici, della collaborazione della Guardia di Finanza, nell'ambito e con le modalità previste dal Protocollo di Intesa;
- le deliberazioni n. 125/04, n. 157/05, n. 164/06, n. 181/07 e VIS 63/08 hanno disposto di svolgere, rispettivamente nei periodi 1 novembre 2004 – 30 settembre 2005, 1 ottobre 2005 – 30 settembre 2006, 1 ottobre 2006 – 30 settembre 2007, 1 ottobre 2007 – 30 settembre 2008 e 1 ottobre 2008 – 30 settembre 2009, controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas, nei confronti delle imprese distributrici;
- nel corso della campagna di cui alla deliberazione VIS 63/08, consistente in sessanta controlli tecnici, sono stati riscontrati tre impianti con grado di odorizzazione non conforme alla legislazione e normativa vigente in materia;
- con lettere in data 28 novembre 2008 (prot. AU 0037323), 28 novembre 2008 (prot. AU 0037324), 3 dicembre 2008 (prot. AU 0038077), 3 dicembre 2008 (prot. AU 0038078), 13 febbraio 2009 (prot. AU 0006837) e 16 febbraio 2009 (prot. AU 0007207), il Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità e il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità hanno inviato alle Procure della Repubblica competenti le denunce ai sensi della legge n. 1083/71 per i casi di non conformità alla legislazione e normativa vigente in materia;
- con comunicazione interna in data 25 giugno 2009 (prot. DCQS/Int./01609) la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio ha trasmesso alla Direzione Vigilanza e Controllo l'elenco dei distributori e dei relativi impianti di distribuzione da sottoporre a controllo della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2009 – 30 settembre 2010;
- le deliberazioni n. 125/04, n. 157/05, n. 164/06, n. 181/07 e VIS 63/08 hanno disposto di avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli tecnici, della Stazione Sperimentale per i Combustibili, con sede in S. Donato Milanese (di seguito: Stazione Sperimentale per i Combustibili);
- la mancata effettuazione delle operazioni di controllo tecnico comporta l'impossibilità di accertare eventuali situazioni di pericolo;
- l'effettuazione dei controlli tecnici ai sensi della deliberazione VIS 63/08 ha confermato la validità della procedura approvata con determina n. 151/04, a

meno di alcune modifiche da adottarsi in sede di revisione della procedura medesima.

Considerato altresì che:

- la Stazione Sperimentale per i Combustibili è un istituto sperimentale fondato nel 1940 tramite il Regio Decreto n. 744 del 23 marzo 1940;
- la Stazione Sperimentale per i Combustibili - a seguito del riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, avvenuto a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 540 del 29 ottobre 1999 – ha assunto la natura giuridica di ente pubblico economico, sotto la vigilanza del Ministero Industria, ispirandosi a principi di autonomia statutaria e organizzativa, con specifiche competenze che comprendono i produttori di combustibili primari (gas naturale, petrolio grezzo, combustibili solidi), le industrie di trasformazione e grandi importatrici di combustibili, i combustibili alternativi (biocombustibili, combustibili da rifiuti, biomasse) attraverso analisi, studi, e ricerche su aspetti merceologici, energetici, motoristici, ambientali, di sicurezza e normativi;
- l'art. 57, commi 1 e 2 lettera b) del Codice dei contratti prevede espressamente la possibilità di affidare contratti pubblici unicamente ad un unico e predeterminato operatore economico che svolge la propria attività in virtù di diritti esclusivi.

Ritenuto opportuno:

- effettuare, nel periodo 1 ottobre 2009 – 30 settembre 2010, una campagna di sessanta (60) controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas nei confronti delle imprese distributrici;
- in caso di mancata collaborazione o di comportamenti da parte della impresa distributrice che rendano impossibile l'effettuazione dei controlli, prevedere l'effettuazione di una ispezione, fatto salvo l'avvio di una istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità affinché:
  a) provveda all'aggiornamento della procedura per lo svolgimento dei controlli tecnici, approvata con determina n. 151/04, ai fini di specificare in fase di chiamata al centralino di pronto intervento che, in caso di mancata collaborazione o di comportamenti da parte della impresa distributrice che rendano impossibile l'effettuazione dei controlli, l'Autorità potrà disporre l'effettuazione di una ispezione, fatto salvo l'avvio di una istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;
  b) pubblichi la procedura di cui alla precedente lettera a) sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it e la comunichi alle principali Associazioni di categoria dei distributori di gas, al fine di garantirne la conoscenza;

- avvalersi, per lo svolgimento dei controlli tecnici previsti per il periodo 1 ottobre 2009 – 30 settembre 2010, della Stazione Sperimentale per i Combustibili, in quanto Ente pubblico economico che si pone in una posizione di indipendenza rispetto ai soggetti regolati in ambito nazionale tale da rispettare e garantire il carattere di terzietà dell'azione;
- avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di Finanza, nell'ambito e con le modalità previste dal Protocollo di Intesa

DELIBERA

1. di svolgere, nel periodo 1 ottobre 2009 – 30 settembre 2010, n. sessanta (60) controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas, nei confronti delle imprese distributrici;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità affinché:
   a) provveda all'aggiornamento della procedura per lo svolgimento dei controlli tecnici, approvata con determina n. 151/04, ai fini di specificare in fase di chiamata al centralino di pronto intervento che, in caso di mancata collaborazione o di comportamenti da parte della impresa distributrice che rendano impossibile l'effettuazione dei controlli, l'Autorità potrà disporre l'effettuazione di una ispezione, fatto salvo l'avvio di una istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;
   b) pubblichi la procedura di cui alla precedente lettera a) sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it e la comunichi alle principali Associazioni di categoria dei distributori di gas;
3. di avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli tecnici, della Stazione Sperimentale per i Combustibili, in quanto Ente pubblico economico che si pone in una posizione di indipendenza rispetto ai soggetti regolati in ambito nazionale tale da rispettare e garantire il carattere di terzietà dell'azione;
4. di avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di Finanza, nell'ambito e con le modalità previste dal Protocollo di Intesa;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Stazione Sperimentale per i Combustibili;
7. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva, riguardante le prestazioni della Stazione Sperimentale per i Combustibili per le attività relative ai predetti controlli tecnici, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 155, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2009;
8. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva, riguardante le prestazioni della Guardia di Finanza per le attività relative ai predetti controlli tecnici, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2009;

9. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell’Autorità per le azioni a seguire;
10. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

Milano, 27 luglio 2009

Il presidente: ORTIS

09A12483

DELIBERAZIONE 6 agosto 2009.

Individuazione del soggetto erogatore della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici indiretti di cui all'articolo 5 della delibera ARG/gas 88/09, disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e modificazioni delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 e 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09. (Deliberazione ARG/com 113/09).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS

Nella riunione del 6 agosto 2009

Visti:

- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000;
- il decreto legislativo del 22 luglio 1999, n. 261 (di seguito: decreto legislativo n. 261/99);
- il decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001, n. 144 (di seguito D.P.R. n. 144/01);
- l'articolo 1 , comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n. 266/05);
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute" (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31 (di seguito: decreto-legge 248/07);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge n. 185/08);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08, ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG) recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), approvato con la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 ed il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, GOP 34/09, ed il relativo Allegato A;
- le valutazioni economiche preliminari effettuate da Poste Italiane S.p.A. (di seguito: Poste Italiane) per l'erogazione ai clienti domestici indiretti della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale e per lo svolgimento di ulteriori servizi di comunicazione e di informazione pubblicitaria relativi all'erogazione della medesima compensazione (prot. Autorità 45740 del 7 agosto 2009).

Considerato che:

- il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute (di seguito anche *bonus elettrico*);
- la deliberazione ARG/elt 117/08 stabilisce le modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta da clienti domestici disagiati;
- ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto-legge n. 248/07, è stata prevista, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05, in materia di tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica ai clienti economicamente svantaggiati;
- con l'RTDG, Allegato A alla deliberazione ARG/gas 159/08, ha istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio (di seguito: Conto G_S) alimentato dal gettito rinveniente

dall'applicazione della componente G_S, di cui al comma 35.3, lettera d), del medesimo RTDG;

- il decreto-legge n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (di seguito anche *bonus gas*), a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- il decreto di cui al precedente alinea, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- con deliberazione ARG/gas 88/09, l'Autorità ha tra l'altro:
  a) dato attuazione operativa al sistema di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici in condizioni di disagio economico prevedendo, in coerenza con le disposizioni del decreto-legge n. 185/08, una compensazione della spesa differenziata per zone climatiche, nonché parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo di circa il 15 per cento;
  b) disposto l'avvio del regime di compensazione a partire dall'1 novembre 2009;
  c) distinto tra clienti domestici diretti e clienti domestici indiretti;
  d) definito come cliente domestico diretto un cliente finale titolare di un contratto di fornitura di gas naturale in un punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG;
  e) definito come cliente domestico indiretto una persona fisica che rispetta entrambi i seguenti requisiti:
     i. secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185/08, utilizza un impianto condominiale alimentato a gas naturale asservito a un punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera b), del TIVG;
     ii. non è titolare di un contratto di fornitura di gas naturale in un punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG;
  f) previsto che, nel caso di clienti domestici diretti, il soggetto competente ad erogare la compensazione, sia l'impresa distributrice di gas naturale;
  g) rinviato ad un successivo provvedimento l'individuazione del soggetto deputato ad erogare la compensazione ai clienti domestici indiretti;
  h) dato mandato, ai sensi dell'articolo 5 comma 1, al Direttore generale dell'Autorità, d'intesa con il Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità, di effettuare una ricerca per individuare una società o un ente idoneo a svolgere il compito di soggetto erogatore della compensazione ai clienti domestici indiretti;
  i) disposto che il Conto G_S sia utilizzato per la copertura degli oneri connessi al regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati;
  j) disposto che gli oneri derivanti dalle attività svolte dal soggetto erogatore di cui all'Articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 e

funzionali all'erogazione delle compensazioni ai clienti indiretti siano posti a carico del Conto G_S;

k) previsto che, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185/08, la gestione dell'ammissione alla compensazione e lo scambio tra i Comuni, le imprese distributrici ed il soggetto erogatore di cui al precedente alinea delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle condizioni di ammissione al *bonus gas* avvengano tramite il sistema informatico già utilizzato per la gestione delle compensazioni della spesa per la fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione ARG/elt 117/08 (di seguito: SGATE);

l) disposto che, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, dell'Allegato A, ciascun venditore, provveda ad inserire, in ciascun documento di fatturazione nel quale venga riconosciuta la compensazione la comunicazione relativa all'ammissione alla compensazione e i termini entro i quali deve essere effettuata la richiesta di rinnovo;

m) disposto che, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, dell'Allegato A, nella prima fatturazione utile o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo, ciascun venditore, provveda a comunicare ai clienti domestici diretti, la non ammissione al regime di compensazione e la relativa motivazione;

n) disposto che, ai sensi del comma 20.1 dell'Allegato A, il soggetto erogatore gestisca con riferimento ai clienti domestici indiretti le comunicazioni relative all'ammissione al regime di compensazione, alla non ammissione e alle relative motivazioni e le comunicazioni relative ai termini per i rinnovi;

- con deliberazione ARG/elt 117/08, l'Autorità ha disposto che:
  a) ciascun venditore, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, dell'Allegato A provveda ad inserire, in ciascun documento di fatturazione nel quale venga riconosciuta la compensazione per la spesa per la fornitura di energia elettrica le comunicazioni relative all'ammissione alla compensazione e i termini entro i quali deve essere effettuata la richiesta di rinnovo;
  b) ciascun venditore, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, dell'Allegato A, nella prima fatturazione utile o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo, comunichi ai clienti finali la non ammissione al regime di compensazione invitando i medesimi clienti a rivolgersi al proprio Comune per ulteriori informazioni;
- l'Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani ha curato la realizzazione di SGATE e ne garantisce lo sviluppo, l'esercizio e la manutenzione;
- la disponibilità in SGATE di informazioni aggiornate con riferimento allo stato delle verifiche delle istanze di compensazione effettuate dalle imprese distributrici risulta essenziale per una corretta ed efficace gestione della compensazione medesima.

Considerato altresì che:

- Poste Italiane:
  a) ai sensi degli articoli 3, 4 e 23 del decreto legislativo n. 261/99 è incaricata di fornire il servizio postale universale, nonché i servizi riservati;
  b) espleta altresì servizi finanziari di Bancoposta ai sensi del D.P.R. n. 144/2001, nonché servizi in materia informatica;

c) aderisce al progetto Reti amiche - promosso dal Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione - che ha l'obiettivo di facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione e di ridurre i tempi delle procedure burocratiche;
d) è presente in maniera capillare sull'intero territorio nazionale, anche attraverso un'articolata rete di sportelli postali;
e) ha effettuato la campagna di comunicazione pubblicitaria relativa al *bonus elettrico*;
f) potrebbe sinergicamente associare l'erogazione del *bonus gas* ai clienti indiretti all'offerta di servizi accessori quali l'invio delle comunicazioni relative al *bonus* stesso ai soggetti che abbiano presentato istanza di ammissione alla compensazione ed eventualmente anche ai soggetti beneficiari del *bonus elettrico*;
g) avvalendosi degli uffici postali può garantire l'effettuazione di una campagna pubblicitaria rivolta al grande pubblico relativa alle modalità di riconoscimento ed erogazione del *bonus gas*;

- Nelle valutazioni economiche preliminari inviate all'Autorità, Poste Italiane ha:
  a) dichiarato che può erogare il *bonus gas* in contanti, sull'intero territorio nazionale, attraverso lo strumento del bonifico domiciliato, a tutti i clienti domestici indiretti indipendentemente dalla titolarità di un conto corrente bancario o postale;
  b) presentato le condizioni economiche relative all'effettuazione del servizio di bonifico domiciliato e di ulteriori servizi di comunicazione e informazione rivolti sia ai clienti interessati al *bonus elettrico* che al *bonus gas*.

Ritenuto opportuno:

- individuare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della deliberazione ARG/gas 88/09, Poste Italiane in qualità di soggetto erogatore del *bonus gas* ai clienti domestici indiretti;
- prevedere che l'erogazione del *bonus gas* ai clienti domestici indiretti avvenga in contanti sull'intero territorio nazionale;
- prevedere altresì che il soggetto erogatore garantisca i seguenti servizi:
  a) effettui una campagna pubblicitaria finalizzata ad informare il grande pubblico sulle procedure per presentare l'istanza per il riconoscimento del *bonus gas*;
  b) gestisca il flusso di comunicazioni di cui al comma 20.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, finalizzato a fornire informazioni sull'ammissibilità al regime di compensazione e sulla necessità di rinnovo ai clienti domestici diretti e indiretti;
  c) estenda, a partire dal 1 dicembre 2009, l'invio delle comunicazioni di cui alla precedente lettera b) a tutti i clienti che hanno presentato istanza di ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica garantendo una gestione sinergica del flusso di comunicazioni;
- dare disposizione alla Cassa di stipulare una Convenzione con Poste Italiane per l'erogazione dei servizi di cui ai precedenti ritenuti;

- integrare le modalità di erogazione del *bonus gas* di cui al comma 16.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09;
- mantenere in capo alle imprese di vendita gli obblighi previsti dall'articolo 18, comma 2 , dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 e gli obblighi di cui all'articolo 17, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08;
- annullare gli obblighi di comunicazione per i venditori di gas naturale di cui all'articolo 18, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09;
- annullare, a partire dall'1 gennaio 2010, gli obblighi di comunicazione per i venditori di energia elettrica di cui all'articolo 17, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08;
- rendere perentori i termini di comunicazione a SGATE, da parte delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, dell'esito delle verifiche di propria competenza, in coerenza con i termini vigenti per l'applicazione della componente tariffaria compensativa di cui all'articolo 6, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 e dell'articolo 6, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09;
- sanare alcuni errori materiali individuati nell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 e chiarire alcune disposizioni della medesima deliberazione

DELIBERA

Articolo 1
Disposizioni alla Cassa Conguaglio

1.1 È data disposizione alla Cassa di stipulare, entro il mese di settembre, una Convenzione con Poste Italiane, previo parere positivo dell'Autorità, per l'erogazione dei seguenti servizi:

a) erogazione del *bonus gas* ai clienti domestici indiretti;
b) invio delle comunicazioni relative al *bonus gas* e al *bonus elettrico* finalizzate a fornire informazioni sull'ammissibilità al regime di compensazione e sulla necessità di rinnovo, secondo un format definito con determina del Direttore della Direzione Tariffe;
c) effettuazione di una campagna pubblicitaria finalizzata ad informare il grande pubblico sulle procedure per presentare l'istanza per il riconoscimento del *bonus gas,* secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Comunicazione dell'Autorità.

1.2 Con riferimento ai servizi di cui al comma 1.1 della presente deliberazione, la Cassa:

a) provvede al pagamento dei corrispettivi dovuti a Poste Italiane attraverso l'utilizzo del Conto per la compensazione della agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui all'articolo 97 della RTDG;
b) monitora l'effettivo svolgimento e la qualità dei servizi di cui al comma1.1;

c) segnala tempestivamente al Direttore della Direzione Tariffe anomalie o malfunzionamenti dei servizi, ovvero la necessità di procedere ad un adeguamento o alla modifica dei servizi medesimi;

d) trasmette all'Autorità, entro trenta giorni dal termine di ciascun semestre:

   i. un rapporto dei bonifici messi in pagamento da Poste Italiane, dei bonifici effettivamente erogati e dei bonifici non riscossi, dettagliato sulla base delle categorie d'uso, delle zone climatiche e della numerosità familiare associata ai clienti domestici beneficiari della compensazione;

   ii. un rapporto dettagliato degli ulteriori servizi effettuati da Poste Italiane.

1.3 Nell'ambito delle funzioni di cui ai commi 1.1 e 1.2 la Cassa si attiene alle indicazioni operative del Direttore della Direzione Tariffe.

1.4 Qualsiasi modifica della Convenzione di cui al comma 1.1 deve essere preventivamente approvata dall'Autorità.

Articolo 2

Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09

2.1 Dopo il comma 11.5 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 è aggiunto il seguente comma:

"11.6 L'impresa distributrice provvede a comunicare al sistema informatico di cui al comma 11.1:

   i. l'esito delle verifiche di propria competenza di cui ai commi 5.5 e 8.3, entro il primo giorno del secondo mese successivo alla messa a disposizione delle informazioni da parte del Comune;

   ii. la cessazione della compensazione nel caso di modifiche contrattuali che comportano la cessazione del diritto alla compensazione medesima entro 5 giorni lavorativi dal perfezionamento della variazione contrattuale.".

2.2 Al comma 13.5 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, le parole "comporta la ripetizione alla Cassa da parte del cliente finale domestico" sono sostituite con le parole "comporta la restituzione alla Cassa da parte del cliente finale domestico".

2.3 Al comma 13.6 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, le parole "In caso di mancata ripetizione" sono sostituite con le parole "In caso di mancata restituzione".

2.4 Dopo il comma 16.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 sono aggiunti i seguenti commi:

"16.2 L'ammontare della compensazione di cui al comma 14.2 viene erogato, in contanti, attraverso lo strumento del bonifico domiciliato.

16.3 Il bonifico domiciliato di cui al comma 16.2:

a) può essere incassato anche da un soggetto diverso dal beneficiario purché espressamente indicato nell'istanza di ammissione alla compensazione e munito di idoneo documento di identificazione;
b) deve essere incassato entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione di pagamento da parte del soggetto erogatore.

16.4 Nel caso in cui il bonifico domiciliato non venga incassato entro il termine di cui al comma 16.3 lettera b), il beneficiario che voglia riscuotere la compensazione dovrà recarsi in Comune e presentare apposita istanza.".

2.5 Il comma 18.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 è soppresso.

2.6 Il comma 20.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 è sostituito dal seguente comma:

"20.1 Il soggetto erogatore di cui all'articolo 1, gestisce, con riferimento ai clienti domestici diretti e indiretti, le comunicazioni relative all'ammissibilità al regime di compensazione ed alla necessità di rinnovo.".

2.7 Il comma 21.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 è soppresso.

2.8 Al comma 21.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 le parole "di cui ai commi 21.1, 21.2 e 21.3" sono sostituite con le parole "di cui ai commi 21.1 e 21.2 ".

Articolo 3

Modificazioni della deliberazione ARG/elt 117/08 e del relativo Allegato A

3.1 Al comma 4.4, lettere a), b) e c), della deliberazione ARG/elt 117/08, la definizione di *gg* è sostituita con la seguente definizione "*gg* sono i giorni, compresi nel periodo di vigenza della compensazione, considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa".

3.2 Dopo il comma 4.6 della deliberazione ARG/elt 117/08 è aggiunto il seguente comma:

"4.6bis In caso di cessazioni della fornitura, volture, subentri o modifiche contrattuali *mortis causa* che intervengano nel periodo di vigenza del diritto alla compensazione, l'impresa distributrice accredita, in occasione dell'ultima fatturazione utile, la quota residua dell'importo ARR_{TOT} di cui al comma 4.4, lettere a), b) e c) eventualmente non ancora erogata.".

3.3 Al comma 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è aggiunta la seguente definizione:

"• **soggetto erogatore** è il soggetto deputato ad erogare la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici indiretti di cui all'Articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09;".

3.4 Al comma 5.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, dopo le parole "componente tariffaria compensativa" sono inserite le parole ", di valore negativo,".

3.5 Dopo il comma 8.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è aggiunto il seguente:

"8.5 L'impresa distributrice provvede a comunicare al sistema informatico di cui al comma 8.1:
a) l'esito delle verifiche di propria competenza di cui al comma 5.4 entro il primo giorno del secondo mese successivo alla messa a disposizione delle informazioni da parte del Comune;
b) la cessazione della compensazione nel caso di modifiche contrattuali che comportano la cessazione del diritto alla compensazione medesima entro 5 giorni lavorativi dal perfezionamento della variazione contrattuale.".

3.6 Al comma 9.7 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, le parole "comporta la ripetizione alla Cassa da parte del cliente finale domestico" sono sostituite con le parole "comporta la restituzione alla Cassa da parte del cliente finale domestico".

3.7 Al comma 9.8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, le parole "In caso di mancata ripetizione" sono sostituite con le parole "In caso di mancata restituzione".

3.8 Ai commi 12.1, 14.1 e 15.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, la definizione di *gg* è sostituita con la seguente definizione "*gg* sono i giorni, compresi nel periodo di vigenza della compensazione, considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa".

3.9 Il comma 17.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è soppresso a partire dal 1 gennaio 2010.

3.10 Dopo l'Articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è aggiunto il seguente:

"**Articolo 18bis**

Obblighi per il soggetto erogatore di cui all'Articolo 1

18bis.1 Il soggetto erogatore di cui all'Articolo 1 gestisce, a partire dall'1 dicembre 2009, le comunicazioni relative all'ammissibilità al regime di compensazione ed alla necessità di rinnovo.".

Articolo 4

Disposizioni finali

4.1 Ai sensi del comma 8.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, il sistema informatico per l'ammissione della compensazione, di cui al comma 11.1 dell'Allegato A alla medesima deliberazione, rende disponibili, per via telematica, a Poste Italiane e a Cassa tutte le informazioni necessarie per garantire l'erogazione dei servizi previsti.

4.2 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

4.3 Le versioni della deliberazione ARG/gas 88/09 e della deliberazione ARG/elt 117/08, e dei relativi Allegati, risultanti dalle modifiche ed integrazioni apportate con la presente deliberazione, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

4.4 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i seguiti di competenza ed all'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Milano, 6 agosto 2009

Il presidente: ORTIS

09A12484

DELIBERAZIONE 28 settembre 2009.

Aggiornamento delle schede tecniche per la quantificazione dei risparmi energetici relative all'installazione in ambito residenziale di lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato, di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, di caldaie unifamiliari a 4 stelle di efficienza alimentate a gas e di erogatori per doccia a basso flusso in alberghi, pensioni e centri sportivi, nell'ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione EEN 17/09).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS

Nella riunione del 28 settembre 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti", successive modificazioni e decreti attuativi;
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 10 luglio 2001, recante "Recepimento della direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998 che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";
- il decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante "Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;

- la direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento della Commissione Europea n. 244/2009, recante "Modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico" (di seguito: Regolamento CE n.244/09);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/01;
- la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 157/01;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2002, n. 234/02 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 234/02);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Linee guida);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2004, n. 111/04 (di seguito: deliberazione n. 111/04);
- la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n.219/04);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 18/07;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007, n. 345/07;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, EEN 03/08;
- la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2008, EEN 04/08;
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2009, GOP 26/09;
- il Secondo Rapporto Statistico Intermedio relativo all'anno d'obbligo 2008, inerente il meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito anche TEE), pubblicato dall'Autorità sul proprio sito internet in data 2 luglio 2009 (di seguito: Secondo rapporto statistico intermedio);
- il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 17 aprile 2009, DCO 6/09, intitolato "Proposte di nuove schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, dei Decreti Ministeriali 20 luglio 2004" (di seguito: documento per la consultazione DCO 6/09);
- il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 17 luglio 2009, DCO 21/09, intitolato "Aggiornamento di schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria" (di seguito: documento per la consultazione DCO 21/09);
- le osservazioni e i commenti al documento per la consultazione DCO 21/09 inviati all'Autorità;
- il documento redatto dal Centro Comune di Ricerca di Ispra della Comunità Europea dal titolo "*European compact fluorescent lamp quality charter*" del 25 febbraio 2005.

Considerato che:

- le schede tecniche sono state introdotte dall'Autorità con le Linee guida, con l'obiettivo di facilitare l'attuazione del meccanismo dei titoli di efficienza

energetica, introdotto dai decreti ministeriali 24 aprile 2001 (successivamente sostituiti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004), attraverso la semplificazione delle procedure per la quantificazione dei risparmi energetici conseguiti da alcune tipologie di intervento;

- la possibilità di aggiornamento delle schede tecniche da parte dell'Autorità è prevista dalle stesse Linee guida, al fine di garantire che il meccanismo dei titoli di efficienza energetica sia costantemente orientato al conseguimento di risparmi energetici reali e addizionali rispetto all'evoluzione normativa, tecnologica e di mercato ed assicuri un uso efficiente delle risorse pubbliche che vengono prelevate dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale ai sensi dei decreti ministeriali e della deliberazione dell'Autorità n. 219/04;
- con il documento per la consultazione DCO 6/09 l'Autorità ha avanzato tra l'altro la proposta di adottare una nuova scheda tecnica analitica inerente l'installazione di sistemi centralizzati per la climatizzazione invernale e/o estiva di edifici ad uso civile;
- nell'ambito del *Secondo rapporto statistico intermedio* si è evidenziato come tra gennaio e maggio 2009 gli operatori abbiano dato un ulteriore forte impulso ai progetti realizzati per mezzo delle schede tecniche relative all'installazione di lampade fluorescenti compatte (n. 1-bis), collettori solari termici (n. 8*) e di erogatori a basso flusso nell'ambito di alberghi, pensioni e centri sportivi (n. 13b* e n. 13c*);
- con il documento per la consultazione DCO 21/09 l'Autorità ha avanzato proposte per l'aggiornamento dei contenuti delle schede tecniche n. 1-bis, n. 3*, n. 8*, n. 13b* e n. 13c*, al fine sia di tenere conto dell'evoluzione normativa, tecnologica e di mercato nei settori di riferimento dalla data di pubblicazione di tali schede, sia di migliorare la qualità dei progetti realizzati e, così facendo, aumentare l'efficacia degli stessi nella riduzione dei consumi di energia a parità di risorse economiche impiegate;
- con riferimento alla scheda tecnica n. 1-bis, inerente la sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato (di seguito: CFL) in ambito domestico, anche in considerazione della recente emanazione del Regolamento CE n. 244/2009, nel documento per la consultazione DCO 21/09 sono state avanzate le seguenti principali proposte di modifica e integrazione:
    a. interrompere il riconoscimento di titoli di efficienza energetica per i risparmi energetici conseguiti con l'installazione di lampade fluorescenti compatte di potenza pari o superiore a 15W e con attacco E27;
    b. mantenere inalterato il requisito tecnico per le lampade fluorescenti compatte di una durata nominale garantita pari ad almeno 10.000 ore e rispettare gli altri requisiti tecnici e prestazionali indicati nel Regolamento della Commissione Europea n. 244/2009;
    c. adeguare i valori minimi di flusso luminoso richiesti per ogni valore di potenza nominale in base a quanto previsto dal Regolamento CE n. 244/2009;
    d. modificare alcuni dei requisiti minimi relativi alle modalità di realizzazione dei progetti, con particolare riferimento alla riformulazione di una delle due modalità realizzative ammissibili, prevedendo cioè che debba essere applicata una percentuale di sconto compresa tra il 40% e il 60% o un prezzo minimo di

vendita la pubblico pari a 3 euro nei casi in cui il prodotto non fosse precedentemente in vendita;

- con riferimento alla scheda tecnica n. 1-bis, la maggior parte delle osservazioni e dei commenti pervenuti all'Autorità ha evidenziato che:
  a. l'opportunità di escludere dal campo di applicazione della scheda tecnica le installazioni di CFL in luogo di lampade incandescenti uscite dal mercato a seguito dell'emanazione del Regolamento CE n.244/09 viene condivisa dalla maggior parte degli operatori; tuttavia, due operatori ritengono che il grado di penetrazione delle CFL di potenza pari o inferiore a 15W possa essere ancora molto inferiore a quello considerato nel calcolo del coefficiente di addizionalità adottato dall'Autorità nella scheda tecnica n.1-bis, senza tuttavia fornire dati a supporto di tale valutazione;
  b. tre operatori condividono a pieno le proposte formulate in merito ai requisiti tecnici delle CFL, mentre secondo due operatori e un'associazione la proposta di innalzare i valori minimi di flusso luminoso richiesti per ogni intervallo di potenza considerato per le CFL installate non è condivisibile, poiché i valori di flusso luminoso minimo indicati nella Tabella 6 allegata al Regolamento CE n. 244/09 sono vigenti solo a decorrere dal 1 settembre 2010 e solo per i produttori di CFL che decidano di indicare sulle confezioni la potenza incandescente equivalente; osservano altresì come la già vigente definizione di requisiti di flusso luminoso per intervalli di potenza non tenga conto in modo adeguato di alcuni limiti tecnologici e riduca eccessivamente il numero di marche e modelli ammissibili all'incentivo; un operatore suggerisce di superare questo limite ricorrendo ad una estensione del numero di tipologie di CFL considerate nella scheda ricorrendo ad una interpolazione per punti dei valori dei parametri associati;
  c. tre operatori condividono le proposte relative ai requisiti di progetto; un operatore propone altresì che vengano riviste le richieste relative alla marchiatura delle confezioni, prevedendo che le medesime informazioni possano essere fornite ai consumatori attraverso modalità alternative, in modo tale da superare le difficoltà opposte dai produttori alla personalizzazione delle confezioni; al contrario, un'Associazione non condivide in generale le proposte relative alle modalità di realizzazione dei progetti, ritenendole troppo stringenti e limitative, mentre un'Associazione ed un suo associato non condividono in particolare la fissazione di un prezzo predefinito, senza tuttavia proporre soluzioni alternative per i casi in cui manchi un prezzo di riferimento rispetto al quale calcolare lo sconto; da ultimo, ritengono che nel caso di vendita scontata non sia opportuno imporre limitazioni relative alla tipologia di confezioni multiple;
- con riferimento alla scheda tecnica n. 3*, inerente la nuova installazione di caldaia unifamiliare a 4 stelle di efficienza alimentata a gas, anche in considerazione della proposta di nuova scheda tecnica analitica avanzata nell'ambito del documento per la consultazione DCO 6/09 relativamente all'installazione di sistemi centralizzati per la climatizzazione invernale e/o estiva di edifici ad uso civile, nel documento per la consultazione DCO 21/09 è stata avanzata la proposta di modificare il titolo della scheda n. 3* in "*Installazione di caldaia unifamiliare a 4 stelle di efficienza alimentata a gas naturale e di potenza termica nominale non superiore a 35 kW*";

- con riferimento alla scheda tecnica n. 3*, la maggior parte delle osservazioni e dei commenti pervenuti all'Autorità si è espressa concordemente a quanto proposto;
- con riferimento alla scheda tecnica n. 8*, inerente l'impiego di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria (nel seguito anche a.c.s.), anche in considerazione delle richieste di estensione dell'ambito di applicazione della scheda tecnica pervenute dagli operatori nei mesi passati, nel documento per la consultazione DCO 21/09 sono state avanzate le seguenti principali proposte di modifica e integrazione:
    a. non accogliere le richieste di estensione dell'ambito di applicazione della scheda tecnica all'installazione di collettori in impianti sportivi;
    b. differenziare i valori di rendimento termico minimo richiesto per collettori piani e per collettori sotto-vuoto;
    c. non prevedere il riconoscimento di TEE nel caso in cui il sistema di produzione acqua calda sanitaria integrato dai collettori sia alimentato da biomasse;
    d. nei casi in cui il sistema di produzione di a.c.s. integrato dai collettori sia alimentato da reti di teleriscaldamento urbano, predefinire una ripartizione percentuale tra le tipologie di titoli di efficienza energetica e ridurne l'ammontare complessivamente riconosciuto in ragione della ripartizione statistica delle tipologie di combustibili che alimentano tali reti in Italia;
    e. non considerare addizionali i risparmi energetici conseguenti all'intervento nei casi in cui i collettori solari vengano installati in nuove costruzioni o in occasione di ristrutturazioni degli impianti esistenti, poiché il D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i. impone che in questi casi almeno il 50% dell'acqua calda sanitaria debba essere prodotta utilizzando fonti rinnovabili;
- con riferimento alla scheda tecnica n. 8*, la maggior parte delle osservazioni e dei commenti pervenuti all'Autorità ha evidenziato che:
    a. molti operatori non condividono la proposta di non estendere l'ambito di applicazione anche agli impianti sportivi, ritenendo che anche in questi contesti si possano conseguire risparmi energetici rilevanti; due operatori concordano sul fatto che non sia opportuno riconoscere TEE ai collettori installati per scaldare l'acqua delle piscine, ritenendo tuttavia che dovrebbero essere riconosciuti nei casi in cui i collettori servano solo le docce;
    b. la maggior parte degli operatori concorda sull'opportunità di differenziare i rendimenti minimi di riferimento per collettori piani e collettori sotto vuoto; tuttavia un'Associazione di categoria ed alcuni dei suoi associati ritengono che sia preferibile non differenziare, adottando per i rendimenti minimi requisiti espressi in una forma alternativa, valida per entrambe le tecnologie di collettori; i medesimi soggetti richiedono altresì di integrare le indicazioni relative alle norme tecniche di riferimento, aggiungendo la UNI EN 12976-2;
    c. la maggioranza degli operatori non condivide la proposta di escludere dal riconoscimento dei TEE i collettori solari che integrano impianti alimentati da biomasse, in quanto in sostituzione di impianti alimentati a fonti fossili ne vengono spesso progettati di nuovi basati sulla combinazione di biomasse e solare termico; in tali casi, dunque, pur essendo il solare ad integrazione delle biomasse, si ottiene comunque un risparmio di energia primaria fossile;
    d. in merito all'approccio proposto per trattare i casi in cui i collettori solari termici vengono installati in edifici allacciati a reti di teleriscaldamento urbano, due operatori concordano, mentre un operatore e due associazioni non condividono,

ritenendo la proposta penalizzante per le utenze alimentate da sole fonti fossili, senza tuttavia proporre modalità alternative per la valutazione dei risparmi in queste situazioni; un operatore ritiene che TEE non dovrebbero proprio essere riconosciuti per l'installazione di collettori solari in zone servite da reti di teleriscaldamento alimentate da fonti rinnovabili, combustione di RSU o biogas;

e. la maggior parte degli operatori non condivide la proposta di non ritenere addizionali i risparmi conseguiti tramite installazione di collettori nell'ambito di nuove costruzioni e ristrutturazioni, anche in considerazione del fatto che gli obblighi introdotti dal D.Lgs. n. 192/05 non sono ancora attuabili, nelle more dell'emanazione di ulteriori decreti attuativi; tre di questi propongono che vengano riconosciuti almeno i risparmi generati dalla quota di collettori solari installati eccedente il minimo previsto dalla normativa nazionale;

- con riferimento alle schede tecniche n. 13b* e 13c*, inerenti l'installazione di erogatori per doccia a basso flusso (di seguito: EBF) rispettivamente in alberghi e pensioni e in impianti sportivi, anche in considerazione della forte diffusione di questo tipo di progetti registrata, in particolare, nel corso degli ultimi mesi, nel documento per la consultazione DCO 21/09 sono state avanzate le seguenti principali proposte di modifica e integrazione:
  a. introdurre una data ultima di validità della scheda, prevedendo che non possano essere presentate richieste di verifica e certificazione risparmi in data successiva al 31 gennaio 2011;
  b. introdurre condizioni di applicabilità della procedura tali da garantire che i gestori degli impianti presso i quali vengono realizzati i progetti manifestino esplicitamente il proprio interesse all'installazione degli EBF, sottoscrivendo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attestano il numero di docce precedentemente sprovviste di dispositivi analoghi;
  c. prevedere che nell'ambito dell'iniziativa venga esplicitato ai clienti partecipanti che essa beneficia di incentivi statali;
  d. prevedere che l'elenco dei clienti partecipanti, redatto in formato elettronico, debba rientrare tra la documentazione da trasmettere al momento della richiesta di verifica e certificazione;
- con riferimento alle schede tecniche n. 13b* e 13c*,, la maggior parte delle osservazioni e dei commenti pervenuti all'Autorità ha evidenziato che:
  a. un operatore condivide tutte le proposte avanzate ma, in ragione dei nuovi requisiti introdotti, ritiene che non sia necessario adottare una data ultima di validità della scheda tecnica;
  b. con riferimento alla proposta di introdurre l'obbligo di richiedere ai gestori degli impianti partecipanti ai progetti la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, tre operatori condividono quanto proposto, mentre due operatori e un'Associazione non concordano, ritenendo questa richiesta disincentivante; al fine di evitare rischi di sovrapposizioni geografiche delle iniziative e conseguenti doppi conteggi dei medesimi dispositivi, un unico operatore propone di imporre l'adozione di un complesso e costoso meccanismo di rilevazione e tracciatura di tutti gli interventi svolti;
- recenti valutazioni di progetti rendicontati da soggetti titolari diversi per mezzo della scheda tecnica n.13c* hanno evidenziato casi di distribuzione di EBF presso le medesime strutture, che sono attualmente oggetto di controlli approfonditi.

Ritenuto che sia opportuno:

- procedere all'aggiornamento della scheda tecnica n. 1-bis inerente la sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato in ambito domestico:
  a. confermando di non ritenere più addizionali i risparmi energetici conseguiti con l'installazione di lampade fluorescenti compatte di potenza pari o superiore a 15W e con attacco E27, in ragione dell'entrata in vigore del Regolamento CE n.244/09 e dei dati di mercato disponibili riportati nel documento DCO 21/09;
  b. confermando la richiesta di requisiti prestazionali minimi per le lampade fluorescenti compatte oggetto di intervento, prevedendo in particolare che queste:
     - siano certificate di classe energetica A ed abbiano una vita nominale garantita pari o superiore a 10.000 ore, così come già previsto dall'attuale regolazione;
     - rispettino gli altri requisiti previsti dal Regolamento CE n. 244/09;
  c. accogliendo quanto osservato dalla consultazione in merito alla non opportunità di richiedere il rispetto dei valori minimi di flusso luminoso indicati nella Tabella 6 allegata al Regolamento CE n. 244/09 in anticipo rispetto alla data prevista dallo stesso Regolamento, mantenendo i medesimi valori di flusso luminoso minimo indicati nella scheda tecnica n.1-bis eliminando la tolleranza del 3% ivi prevista e correggendo il valore indicato per le CFL da 9W al fine di garantire il rispetto dei requisiti della classe energetica A;
  d. confermando quanto proposto in merito alla modifica di alcuni dei requisiti minimi relativi alle modalità di realizzazione dei progetti;
  e. accogliendo quanto suggerito nell'ambito della consultazione in merito alla opportunità di estendere il numero di tipologie di lampade considerate nella scheda ricorrendo ove necessario a interpolazione lineare per punti dei valori dei parametri, adottando per le CFL da 5 W il valore di flusso luminoso minimo indicato nell'edizione 2005 del "*CFL Quality Charter*" per l'equivalenza con lampade a incandescenza da 25 W;
  f. non accogliendo i suggerimenti pervenuti nell'ambito della consultazione a proposito dell'opportunità di prevedere modalità alternative alla marchiatura delle confezioni al fine di informare i clienti finali in merito al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, ritenendo che tale modifica ridurrebbe l'efficacia di quanto previsto dalla regolazione vigente al fine di garantire una corretta informazione dei consumatori;
- con riferimento all'aggiornamento della scheda tecnica n. 3*, inerente l'installazione di caldaia unifamiliari a 4 stelle di efficienza alimentata a gas, confermare la modifica dell'ambito di applicazione della scheda tecnica proposta nel documento per la consultazione DCO 21/09;
- procedere all'aggiornamento della scheda tecnica n. 8* inerente l'installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria:
  a. accogliendo parzialmente quanto osservato dalla consultazione in merito alla estensione dell'ambito di applicazione agli impianti sportivi, prevedendo tale estensione esclusivamente nei casi in cui i collettori solari vengano installati per produrre acqua calda sanitaria, confermando invece l'esclusione dall'ambito di applicazione della procedura in tutti gli altri casi e, in particolare, nel caso di

utilizzo per il riscaldamento dell'acqua destinata alle piscine per le medesime motivazioni già espresse nel documento DCO 21/09, con particolare riferimento al fatto che i valori assunti nei calcoli per i rendimenti di riferimento sia dei nuovi collettori sia dei pre-esistenti scalda-acqua non sono ritenuti rappresentativi di tali situazioni;

b. confermando l'introduzione di una differenziazione tra le curve di rendimento minimo richiesto per collettori solari piani e collettori sotto vuoto ma, in considerazione di quanto osservato da alcuni operatori, definendo un campo di temperature più ristretto all'interno del quale verificare il rispetto di tale requisito;
c. accogliendo parzialmente quanto osservato dalla consultazione in merito all'inopportunità di escludere l'applicazione della procedura nei casi di integrazione dei collettori con sistemi di produzione dell'a.c.s. alimentati a biomassa e dunque prevedendo di limitare l'esclusione ai soli casi in cui tali impianti siano pre-esistenti, poiché solo in questi casi non si registra alcuna effettiva riduzione dei consumi di combustibili fossili;
d. confermando, in assenza di proposte alternative, quanto proposto nel documento DCO 21/09 in merito ai casi in cui i collettori vengano installati presso utenze servite da reti di teleriscaldamento urbano, prevedendo in particolare l'applicazione di un coefficiente di addizionalità inferiore al 100% per tenere conto della quota media di energia fornita dai sistemi di teleriscaldamento oggi funzionanti in Italia attraverso la combustione di fonti rinnovabili, nonché una ripartizione percentuale predefinita tra TEE di tipo II e di tipo III;
e. accogliendo quanto osservato dalla consultazione in merito all'attuale indisponibilità dei decreti attuativi di quanto previsto in materia di obblighi di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di a.c.s. dal D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i. e dunque non introducendo la proposta restrizione del campo di applicabilità della procedura;

- procedere all'aggiornamento delle schede tecniche n.13b e n. 13c, inerenti l'installazione di erogatori a basso flusso e rompigetto aerati nell'ambito di alberghi, pensioni e centri sportivi:
  a. confermando l'applicazione alle schede delle modifiche proposte nel documento per la consultazione DCO 21/09 con particolare riferimento all'obbligo di inserire tra la documentazione da conservare le dichiarazioni sostitutive rilasciate dai gestori delle strutture interessate, all'obbligo di trasmettere l'elenco dei clienti partecipanti unitamente alla richiesta di verifica e certificazione risparmi e all'introduzione di una data ultima di validità della scheda, in considerazione della forte crescita del numero di interventi registrati a decorrere da gennaio 2009;
  b. confermando la previsione di specificare che l'iniziativa beneficia di incentivi statali, analogamente a quanto già previsto per altre schede tecniche e al fine di fornire una corretta e completa informazione ai consumatori;
  c. prevedendo la necessità di introdurre l'obbligo di installazione dei dispositivi a cura del soggetto titolare o di personale da esso incaricato, al fine di prevenire il rischio di contabilizzazione multipla di interventi presso le medesime strutture e, per questa via, di assicurare l'incentivazione di risparmi energetici effettivi

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento della scheda tecnica n. 1-bis, di cui alla deliberazione EEN 4/08, delle schede tecniche n. 3* e n. 8*, di cui alla deliberazione n. 234/02 adeguata al disposto della EEN 3/08, e delle schede tecniche n. 13b* e n. 13c* di cui alla deliberazione n. 111/04 adeguata al disposto della EEN 3/08, mediante:
   a. la revoca delle schede tecniche n. 1-bis, n. 8*, n. 13b* e n. 13c*;
   b. l'approvazione delle nuove schede tecniche n. 1-tris, n.8-bis, n. 13b-bis e n.13c-bis riportate in allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
   c. la modifica dell'ambito di applicazione della scheda n. 3* mediante sostituzione, nel suo titolo, delle parole "*Nuova installazione di caldaia unifamiliare a 4 stelle di efficienza alimentata a gas*" con "*Installazione di caldaia unifamiliare a 4 stelle di efficienza alimentata a gas naturale e di potenza termica nominale non superiore a 35 kW*";
2. di prevedere che gli aggiornamenti di cui al precedente punto 1 entrino in vigore secondo le tempistiche previste all'articolo 4, comma 3, della deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni;
3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 28 settembre 2009

Il presidente: Ortis

ALLEGATO *A*

Scheda tecnica n. 1-tris - Installazione in ambito residenziale di lampade fluorescenti compatte di alta qualità e potenza non superiore a 15W

1. ELEMENTI PRINCIPALI

1.1 Descrizione dell'intervento

Tipologia di intervento:	sistemi per l'illuminazione
Decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e s.m.i.:	tabella A, tipologia di intervento n. 3
Decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 e s.m.i.:	tabella B, tipologia di intervento n. 8
Sotto-tipologia di intervento:	installazione di sistemi e componenti più efficienti (corpi o apparecchi illuminanti, alimentatori, regolatori)
Settore di intervento:	domestico
Tipo di utilizzo:	illuminazione interni ed esterni

Condizioni di applicabilità della procedura

Le lampade fluorescenti compatte oggetto di intervento sono:

- etichettate con la classe energetica A;
- certificate possedere vita nominale garantita pari o superiore a 10.000 ore e valori di flusso luminoso pari o superiori a quelli specificati nelle tabelle inserite al successivo punto 1.2 e rispettano gli altri requisiti tecnici e prestazionali indicati nel Regolamento della Commissione Europea n. 244/2009 secondo le tempistiche e modalità da questo previste;
- in regola con quanto disposto dal Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 151;
- confezionate indicando chiaramente la potenza della lampada a incandescenza equivalente (arrotondata a 1 W);
- accompagnate da chiare istruzioni operative in italiano per l'installazione, la massimizzazione della resa ed il corretto smaltimento.

L'intervento non può beneficiare di nessuna altra forma di incentivazione pubblica e può essere sviluppato secondo due modalità alternative:

a) vendita diretta ai clienti con applicazione di uno sconto compreso tra il 40% e il 60% del prezzo di acquisto altrimenti praticato dal rivenditore oppure adozione di un prezzo minimo pari a 3 euro/CFL; in entrambi i casi, l'acquirente dovrà essere informato, tramite marchiatura delle confezioni o inserimento nelle stesse di materiale informativo, che il prezzo agevolato viene praticato usufruendo degli incentivi connessi al meccanismo nazionale dei Titoli di Efficienza Energetica; nel caso in cui la vendita riguardi confezioni multiple, queste non possono contenere più di 3 lampade, ciascuna delle quali si differenzia dalle altre per potenza nominale o dimensione dell'attacco (E14 o E27);
b) consegna a titolo gratuito a seguito di richiesta scritta da parte del cliente partecipante; in tal caso:
   - a ciascun cliente partecipante non possono venire conteggiate più di 3 lampade, ciascuna delle quali dovrà differenziarsi dalle altre per potenza nominale o dimensione dell'attacco (E14 o E27);
   - deve essere conservata l'anagrafica completa dei clienti partecipanti, corredata da una descrizione dettagliata degli apparecchi consegnati;
   - in caso di spedizione diretta ai clienti partecipanti deve essere garantita la possibilità di richiedere ed ottenere celere sostituzione di apparecchi eventualmente danneggiati durante il trasposto.

Termine ultimo di validità della scheda	31 gennaio 2011

1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria

Metodo di valutazione:	Valutazione standardizzata
Unità fisica di riferimento (UFR):	lampada fluorescente compatta (integrata con alimentatore incorporato nella lampada) consegnata al cliente partecipante
Risparmio specifico lordo di energia primaria conseguibile per singola unità fisica di riferimento:	$RSL= R \cdot f_E$ [tep/anno/UFR] dove:

R [kWh/a]	Potenza nominale (P) e flusso luminoso (ϕ) della lampada fluorescente
6,0	P = 5W , ϕ≥ 214 lumen
6,8	P = 6W , ϕ≥ 262 lumen
7,7	P = 7W , ϕ≥ 310 lumen
8,5	P = 8W , ϕ≥ 357 lumen
9,3	P = 9W , ϕ≥ 405 lumen
22,0	P = 10W , ϕ≥ 533 lumen
39,0	P = 11W , ϕ≥ 660 lumen
44,0	P = 12W , ϕ≥ 714 lumen
49,1	P = 13W , ϕ≥ 767 lumen
54,4	P = 14W , ϕ≥ 821 lumen
60,0	P = 15W , ϕ≥ 874 lumen

$f_E = 0,187 \cdot 10^{-3}$ tep/kWh Ai sensi della deliberazione 28 marzo 2008, EEN 03/08

Coefficiente di addizionalità

a = 22% per lampade con attacco E27

a = 42% per lampade con attacco E14

Risparmio specifico netto di energia primaria conseguibile per singola unità fisica di riferimento:

RSN = RSL · *a*

RSN [10^{-3} tep/anno/UFR]		Potenza nominale (P) e flusso luminoso (ϕ) della lampada
Attacco E14	Attacco E27	
0,471	0,247	P = 5W , ϕ≥ 214 lumen
0,536	0,281	P = 6W , ϕ≥ 262 lumen
0,601	0,315	P = 7W , ϕ≥ 310 lumen
0,666	0,349	P = 8W , ϕ≥ 357 lumen
0,730	0,383	P = 8W , ϕ≥ 357 lumen
1,728	0,905	P = 10W , ϕ≥ 533 lumen
3,079	1,613	P = 11W , ϕ≥ 660 lumen
3,455	1,810	P = 12W , ϕ≥ 714 lumen
3,852	2,018	P = 13W , ϕ≥ 767 lumen
4,272	2,238	P = 14W , ϕ≥ 821 lumen
4,712	2,468	P = 15W , ϕ≥ 874 lumen

Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all'intervento: Tipo I

2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Decreto del Ministro delle attività produttive 10 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 184, del 9 agosto 1991, recante "Recepimento della direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998 che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico".

Le norme CEI EN 60969 "Lampade con alimentatore incorporato per illuminazione generale - Prescrizioni di prestazione" e CEI EN 60968 "Lampade con alimentatore incorporato per illuminazione generale - Prescrizioni di sicurezza".

Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 151, "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti", successive modificazioni e decreti attuativi.

Regolamento della Commissione Europea n. 244/2009, recante "Modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico".

Articolo 6, decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i.

3. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE DA CONSERVARE

Ove previsto dalla modalità realizzativa prescelta, archivio anche informatizzato di nome e indirizzo completo per ogni cliente partecipante con indicazione dettagliata dello specifico apparecchio consegnato o venduto (marca, modello, potenza, dimensione attacco, vita nominale, ecc.).

Nel caso di modalità realizzativa a): scontrino o documentazione fiscale di vendita attestante, oltre al prezzo applicato, l'entità del ribasso temporaneo eventualmente applicato ed eventuali messaggi informativi.

Certificazioni di conformità degli apparecchi alla normativa tecnica indicata al precedente punto 2.

Scheda tecnica n. 8-bis - Installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria

1. ELEMENTI PRINCIPALI

1.1 Descrizione dell'intervento

Tipologia di intervento:	installazione di impianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili presso gli utenti finali
Decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e s.m.i.:	tabella B, tipologia di intervento n. 12
Decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 e s.m.i.:	tabella A, tipologia di intervento n. 4
Sotto-tipologia di intervento:	impiego di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria
Settore di intervento:	residenziale e terziario
Tipo di utilizzo:	produzione di acqua calda per uso sanitario (a.c.s.)

Condizioni di applicabilità della procedura:

- integrazione o sostituzione di impianti per la produzione esclusiva di a.c.s.; non sono considerati ammissibili collettori solari asserviti, anche solo parzialmente, alla produzione di acqua calda per altri usi e, in particolare, per riempire piscine;
- la presente procedura non è applicabile nei casi in cui i collettori solari vengano installati ad integrazione o in sostituzione di pre-esistenti impianti per la produzione di a.c.s. alimentati da biomassa o altra fonte rinnovabile;
- i collettori solari considerati ammissibili ai fini del riconoscimento debbono avere valori di rendimento termico superiori ai valori minimi valutati con le seguenti formule:

$\eta_{min} = 0,7 - 7,5 \cdot T_m^*$ $(0,01 \leq T_m^* \leq 0,07)$ nel caso di collettori piani

$\eta_{min} = 0,55 - 2,0 \cdot T_m^*$ $(0,01 \leq T_m^* \leq 0,07)$ nel caso di collettori sottovuoto

dove T_m^* è definita dalle norme UNI EN 12975-2 e UNI EN 12976-2 ("Metodi di prova") e la superficie di riferimento è la superficie dell'assorbitore, ai sensi delle medesime norme.

1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria

Metodo di valutazione[1]	Valutazione standardizzata			
Unità fisica di riferimento:	m^2 di superficie di apertura dei collettori installati, come definita ai sensi delle norme UNI EN 12975-2 e UNI EN 12976-2			
Risparmio specifico lordo per unità di superficie di collettori solari (RSL):	RSL [tep 10^{-3}/anno/ m^2 di superficie dell'assorbitore]			
	collettori solari piani		collettori solari sotto vuoto	
	Impianto integrato o sostituito		Impianto integrato o sostituito	
Fascia solare (cfr. tabella in calce alla scheda)	Boiler elettrico	Gas, gasolio, teleriscaldamento	Boiler elettrico	Gas, gasolio, teleriscaldamento
1	104	61	130	76
2	140	82	163	96
3	154	90	177	104
4	194	113	212	124
5	210	123	229	134
Coefficiente di addizionalità:	*a* = 73,2% quando i collettori solari sono installati a integrazione/sostituzione di sistemi di teleriscaldamento urbano *a* = 100% in tutti gli altri casi			
Risparmio specifico netto (RSN)	RSN = RSL · *a*			

[1] Di cui all'articolo 3 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

Risparmio specifico netto per unità di superficie di collettori solari (RSN)

RSN [tep 10^{-3}/anno/ m^2 di superficie di apertura]						
Fascia solare (cfr. tabella in calce alla scheda)	Collettori solari piani			Collettori solari sotto vuoto		
	Impianto integrato o sostituito			Impianto integrato o sostituito		
	Boiler elettrico	Gas, gasolio	Teleriscalda-mento	Boiler elettrico	Gas, gasolio	Teleriscalda-mento
1	104	61	45	130	76	56
2	140	82	60	163	96	70
3	154	90	66	177	104	76
4	194	113	83	212	124	91
5	210	123	90	229	134	98

Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all'intervento[2]

risparmi ottenuti con collettori installati ad integrazione o in sostituzione di:	Tipologia di TEE riconosciuti
boiler elettrico	Tipo I
impianto a gas	Tipo II
impianto a gasolio/GPL	Tipo III
impianti di teleriscaldamento urbano	80% di tipo II 20% di tipo III

2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Articolo 6, decreti ministeriali 20 luglio 2004 s.m.i.,

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.

Norme UNI EN 12975-2.

[2] Di cui all'articolo 17 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

4. FASCE DI IRRAGGIAMENTO SOLARE DEL TERRITORIO ITALIANO

Fascia solare	PROVINCE
Fascia 1	Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bolzano, Como, Cuneo, Gorizia, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Novara, Padova, Pavia, Pistoia, Pordenone, Prato, Torino, Trieste, Udine, Varese, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza
Fascia 2	Ancona, Aquila, Ascoli, Bologna, Brescia, Cremona, Fermo, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Isernia, La Spezia, Lucca, Massa C., Modena, Parma, Perugia, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Savona, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Trento, Treviso, Venezia, Viterbo
Fascia 3	Avellino, Benevento, Cagliari, Campobasso, Carbonia-Iglesias, Chieti, Foggia, Frosinone, Grosseto, Imperia, Livorno, Macerata, Matera, Medio Campidano, Pescara, Pisa, Potenza, Roma
Fascia 4	Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Caserta, Catanzaro, Crotone, Latina, Lecce, Messina, Napoli, Nuoro, Olbia-Tempio, Ogliastra, Oristano, Reggio Calabria, Sassari, Taranto, Vibo-Valenzia
Fascia 5	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Cosenza, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani

4. SPECIFICA DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE[3] DA CONSERVARE

Nome, indirizzo e numero telefonico di ogni cliente partecipante.

[3] In aggiunta a quanto specificato all'articolo 14 comma 3 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/03 e s.m.i.

Scheda tecnica n. 13b-bis - Installazione di erogatori per doccia a basso flusso (EBF) in alberghi e pensioni

1. ELEMENTI PRINCIPALI

1.1 Descrizione dell'intervento

Tipologia di intervento:	riduzione dei consumi di gas o di energia elettrica per usi termici
Decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e s.m.i.:	tabella A, tipologia di intervento n° 6
Decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 e s.m.i.:	tabella A, tipologia di intervento n° 2
Sotto-tipologia di intervento:	installazione di sistemi e prodotti per la riduzione delle esigenze di acqua calda
Settore di intervento:	alberghi e pensioni
Tipo di utilizzo:	riduzione dei flussi di acqua delle docce
Condizioni di applicabilità della procedura:	
L'intervento può essere sviluppato solamente laddove il responsabile della struttura abbia formulato esplicita richiesta scritta. La richiesta di verifica e certificazione dei risparmi dovrà inoltre essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dallo stesso responsabile ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, nel quale si attesti che gli EBF oggetto di rendicontazione sono stati installati su un equivalente numero di punti doccia che erano precedentemente sprovvisti di dispositivi analoghi. Con la medesima dichiarazione dovrà essere manifestato l'assenso preventivo allo svolgimento di eventuali attività ispettive presso le strutture interessate, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 7 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, dall'articolo 14 della deliberazione 18 settembre 2003 n.103/03 e dalla deliberazione 26 maggio 2009 GOP 26/09 e successive modifiche e integrazioni.	
Termine ultimo di validità della scheda:	31 gennaio 2011

1.2 Calcolo dei risparmi

Metodo di valutazione[1]	Valutazione standardizzata
Unità fisica di riferimento	Erogatore a basso flusso (EBF) Gli EBF oggetto di intervento devono: - rispettare standard nazionali o internazionali relativi alla qualità dei materiali utilizzati per dispositivi destinati ad entrare in contatto con acqua per il consumo umano; - contenere erogatori che garantiscano una riduzione di portata pari o superiore al 40% rispetto al flusso libero (norme UNI EN 1112:1998 e UNI EN 1113:1998), garantendo al contempo la piena funzionalità della doccia; - avere dimensioni tali da rendere i dispositivi facilmente installabili su qualunque tipo di doccia standard; - essere resi identificabili, attraverso una opportuna marchiatura delle confezioni o l'inserimento di fogli informativi, come apparecchiature finanziate nell'ambito del meccanismo nazionale dei Titoli di Efficienza Energetica.

[1] Si veda: articolo 3, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

Risparmio specifico lordo (RSL) di energia primaria conseguibile con intervento di cui al decreto elettrico: Risparmio specifico lordo (RSL) di energia primaria conseguibile con intervento di cui al decreto gas:	RSL = 16,8 x 10^{-3} tep/anno/EBF (per ogni EBF installato presso alberghi e pensioni con scaldacqua elettrici) RSL = 9,9 x 10^{-3} tep/anno/EBF (per ogni EBF installato presso alberghi e pensioni con scaldacqua a gas/gasolio).
Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all'intervento[2]	Tipo I nel caso di alberghi e pensioni con scaldacqua elettrici Tipo II nel caso di alberghi e pensioni con scaldacqua a gas Tipo III nel caso di alberghi e pensioni con scaldacqua a gasolio

2 NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Articolo 6 DM 20 luglio 2004.

3 DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE

Archivio informatizzato di nome e indirizzo completo per ogni cliente partecipante con indicazione dettagliata del numero di kit consegnato o venduto (marca, modello e composizione).

4 DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE[3] DA CONSERVARE

Manifestazioni di interesse dei gestori responsabili delle singole strutture all'installazione degli EBF e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con le quali gli stessi attestano il numero di docce sprovviste di dispositivi analoghi.

Documentazione atta a comprovare l'avvenuta installazione degli EBF da parte di personale incaricato dal soggetto titolare del progetto.

[2] Si veda: articolo 17, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.
[3] In aggiunta a quanto specificato all'articolo 14 comma 3, della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003 e s.m.i..

Scheda tecnica n. 13c-bis - Installazione di erogatori per doccia a basso flusso (EBF) in impianti sportivi

1. ELEMENTI PRINCIPALI

1.1 Descrizione dell'intervento

Tipologia di intervento:	riduzione dei consumi di gas o di energia elettrica per usi termici
Decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e s.m.i.:	tabella A, tipologia di intervento n° 6
Decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 e s.m.i.:	tabella A, tipologia di intervento n° 2
Sotto-tipologia di intervento:	installazione di sistemi e prodotti per la riduzione delle esigenze di acqua calda
Settore di intervento:	impianti sportivi
Tipo di utilizzo:	riduzione dei flussi di acqua delle docce
Condizioni di applicabilità della procedura: L'intervento può essere sviluppato solamente laddove il responsabile della struttura abbia formulato esplicita richiesta scritta. La richiesta di verifica e certificazione dei risparmi dovrà inoltre essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dallo stesso responsabile ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, nel quale si attesti che gli EBF oggetto di rendicontazione sono stati installati su un equivalente numero di punti doccia che erano precedentemente sprovvisti di dispositivi analoghi. Con la medesima dichiarazione dovrà essere manifestato l'assenso preventivo allo svolgimento di eventuali attività ispettive presso le strutture interessate, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 7 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, dall'articolo 14 della deliberazione 18 settembre 2003 n.103/03 e dalla deliberazione 26 maggio 2009 GOP 26/09 e successive modifiche e integrazioni.	
Termine ultimo di validità della scheda:	31 gennaio 2011

1.2 Calcolo dei risparmi

Metodo di valutazione[1]	Valutazione standardizzata
Unità fisica di riferimento	N. 1 erogatore a basso flusso (EBF) Gli EBF oggetto di intervento devono: - rispettare standard nazionali o internazionali relativi alla qualità dei materiali utilizzati per dispositivi destinati ad entrare in contatto con acqua per il consumo umano; - contenere erogatori che garantiscano una riduzione di portata pari o superiore al 40% rispetto al flusso libero (norme UNI EN 1112:1998 e UNI EN 1113:1998), garantendo al contempo la piena funzionalità della doccia; - avere dimensioni tali da rendere i dispositivi facilmente installabili su qualunque tipo di doccia standard. - essere resi identificabili, attraverso una opportuna marchiatura delle confezioni o l'inserimento di fogli informativi, come apparecchiature finanziate nell'ambito del meccanismo nazionale dei Titoli di Efficienza Energetica.

[1] Si veda: articolo 3, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.

Risparmio specifico lordo (RSL) di energia primaria conseguibile con intervento di cui al decreto elettrico: Risparmio specifico lordo (RSL) di energia primaria conseguibile con intervento di cui al decreto gas:	RSL = 88,8 x 10^{-3} tep/anno/EBF (per ogni EBF installato presso impianti sportivi con scaldacqua elettrici) RSL = 52,5 x 10^{-3} tep/anno/EBF (per ogni EBF installato presso impianti sportivi con scaldacqua a gas/gasolio)
Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all'intervento[2]	Tipo I nel caso di impianti sportivi con scaldacqua elettrici Tipo II nel caso di impianti sportivi con scaldacqua a gas Tipo III nel caso di impianti sportivi con scaldacqua a gasolio

2 NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Articolo 6 DM 20 luglio 2004.

3 DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE

Archivio informatizzato di nome e indirizzo completo per ogni cliente partecipante con indicazione dettagliata del numero di kit consegnato o venduto (marca, modello e composizione).

4 DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE[3] DA CONSERVARE

Manifestazioni di interesse dei gestori responsabili delle singole strutture all'installazione degli EBF e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con le quali gli stessi attestano il numero di docce sprovviste di dispositivi analoghi.

Documentazione atta a comprovare l'avvenuta installazione degli EBF da parte di personale incaricato dal soggetto titolare del progetto.

---

[2] Si veda: articolo 17, delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003.
[3] In aggiunta a quanto specificato all'articolo 14 comma 3, della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 18 settembre 2003, n. 103/2003 e s.m.i..

09A12485

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G903172/1) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 5,00